TARIFFE GENERALI E SPECIALI PER VIAGGIATORI E BAGAGLI E PEI TRASPORTI A...

Digitized by Google

27

SOCIETÀ ITALIANA

PER LE

STRADE FERRATE MERIDIONALI

TARIFFE GENERALI E SPECIALI

PER VIAGGIATORI E BAGAGLI

E PEI TRASPORTI

A GRANDE E PICCOLA VELOCITÀ

da attivarsi il 20 aprile 1870

Approvate con Ministeriale Decreto in data 14 febbrajo 1870

MILANO
STABILIMENTO GIUSEPPE CIVELLI
1870.

Digitized by Google

TARIFFE GENERALI

Digitized by Google

Avvertenza importante.

I prezzi di tariffa indicati nel presente Regolamento comprendono la tassa del 10 per 0/0 dovuta al Governo sui trasporti a grande velocità.

Oltre a ciò per ogni biglietto di viaggiatore e per ogni riscontro pel trasporto di bagagli, cani e merci a grande e piccola velocità devonsi riscuotere, in aggiunta alle tasse ordinarie, centesimi 5 per tassa bollo.

Digitized by Google

CAPITOLO I.

Viaggiatori.

Art. 1. **Basi della tariffa.** I Prezzi di trasporto dei viaggiatori sono stabiliti sulle basi seguenti:

DISTINZIONE	PREZZO PER OGNI CHILOMETRO		
	1.ª Classe	2.ª Classe	3.ª Classe
Treni diretti	0, 11	0, 077	0, 055
Treni Ordinari	0, 088	0, 066	0, 033

La distribuzione dei biglietti di 3.ª Classe nei treni diretti avrà luogo soltanto pei treni indicati volta per volta dalla Società nei suoi orarii ufficiali, e per percorrenze non inferiori a 100 chilometri.

È inoltre ammessa una quarta Classe al prezzo di 0,02 per chilometro, nei treni e sulle linee che saranno indicate negli orarii ufficiali della Società.

Per le distanze minori di tre chilometri, la tassa sarà calcolata come per tre chilometri interi; in nessun caso però la tassa potrà essere minore di dieci centesimi per ogni corsa, oltre alle imposte Governative.

Il limite minimo della velocità dei treni, comprese le fermate, è stabilito come segue, salve le eccezioni che fossero richieste dalle speciali condizioni di qualche linea e che venissero autorizzate dal Governo..

Treni omnibus chil. 30 all'ora.

Treni diretti chil. 45 all'ora.

Digitized by Google

1024

Art. 2. **Carrozze-Salone.** Per le corse in carrozze-salone, che venissero poste a disposizione del pubblico, si pagheranno **12** biglietti di 1.ª classe del treno nel quale si viaggia. Quando i viaggiatori fossero in numero maggiore di 12, pagheranno tanti biglietti di 1.ª classe quanti sono i viaggiatori.

Art. 3. **Compartimenti di Coupé.** Per i posti di coupé nelle carrozze di 1.ª classe che potranno esser messi a disposizione dei viaggiatori si pagherà, oltre al prezzo del biglietto ordinario, la seguente sopratassa:

Per la percorrenza fino a chil.	100	inclusivi	L. 1, 00
»	» 200	»	» 2, 50
»	» 400	»	» 5, 00
»	» 600	»	» 7, 50
Per le percorrenze maggiori			» 10, 00

Per l'uso dei coupé a letti da due e da tre posti sono stabilite le norme e tariffe seguenti:

Il viaggiatore che vuole occupare un posto in coupé a due letti dovrà pagare il prezzo di 4 posti di 1.ª classe ed ha il diritto di far salire con sè, senza supplemento di prezzo, una persona che lo accompagni.

Pel letto in coupé da tre posti si pagherà in ragione di L. 0. 22 per chilometro.

I viaggiatori non potranno esigere dei posti in coupé con o senza letto, qualora il treno non contenga vetture di detta specie, o contenendole non ne abbia dei disponibili.

I posti di coupé devono essere richiesti prima della partenza del treno e saranno dati di preferenza a quei viaggiatori che dovranno fare un più lungo percorso sulle ferrovie Sociali.

Per le linee di diramazione, i posti di coupé si pagano soltanto fino alla Stazione dove succede il cambio della vettura, non potendosi garantire che pel tratto ulteriore, il treno in coincidenza abbia posti disponibili.

Nei coupé non si potrà fumare a meno di unanime consenso degli altri viaggiatori.

Digitized by Google

Art. 4. **Compartimenti interi.** — Il viaggiatore che intende avere a sua disposizione un intero compartimento in una carrozza di 1.ª o 2.ª classe dovrà acquistare i biglietti pei 3/4 dei posti di cui è capace il compartimento, ed avrà il diritto di occuparli con altrettante persone; ma se i passeggieri fossero in maggior numero, ciascuno di essi dovrà avere il proprio biglietto di corsa. Nel computo, la frazione di un biglietto da acquistare verrà considerata come un biglietto intero.

Art. 5. **Treni speciali.** — La tariffa per i treni speciali viene stabilita come appresso:

a) Sarà pagata per ogni treno nell'atto della ordinazione, una tassa fissa di lire 40, qualunque sia la distanza che deve essere percorsa.

b) Oltre la tassa fissa suddetta, i viaggiatori, qualunque sia il loro numero, pagheranno il prezzo del biglietto di 1.ª classe pei treni diretti, aumentato di un decimo; e per le vetture, cavalli, cani e bagagli, si pagheranno i prezzi fissati dalle tariffe generali pei trasporti a grande velocità.

Il minimo della tariffa pei treni speciali sarà di L. 5. 50 per chilometro, e il minimo del prezzo totale sarà di L. 66, oltre il diritto fisso di L. 40.

Per il ritorno, se questo avrà luogo entro 12 ore dalla data dell'arrivo, e se sia stato richiesto all'atto della partenza, l'importo del treno speciale verrà calcolato sulle basi suddette, colla deduzione del 20 per cento sul prezzo di trasporto, e senza pagamento di una seconda tassa fissa.

La Società è autorizzata a rifiutare le domande dei treni speciali ogni qualvolta essa giudicherà che possano compromettere il servizio.

Nel caso che, per causa di chi richiese il treno, la partenza non avesse luogo all'ora stabilita, la Società avrà diritto di rifiutarlo, ritenendo la tassa fissa di L. 40 a titolo d'indenizzo.

Qualora occorressero treni speciali per merci si a grande che a piccola velocità, varranno le massime suddette, applicando le rispettive tariffe coll'aumento del decimo.

Digitized by Google

Art. 6. **Ragazzi.** — I ragazzi di età inferiore ai tre anni, sono ammessi gratuitamente nelle carrozze, semprechè non occupino un posto di viaggiatore, e sieno accompagnati. Quelli tra i tre e i sette anni, pagheranno la metà della tassa stabilita per gli altri viaggiatori. In caso di dubbio sull' età dei ragazzi, si dovrà pagare l' intera tassa, salvo il diritto di reclamare in conformità dell' articolo 18.

Art. 7. **Corse di andata e ritorno.** — Fra le stazioni da determinarsi, d'accordo col Governo, verranno distribuiti per corse di andata e ritorno, biglietti speciali, come in appresso, cioè:

Per tutte le linee sociali esclusi i tronchi di Benevento-Napoli e Napoli-Eboli-Castellamare, biglietti di 1.ª e 2.ª Classe, col ribasso sul prezzo dei treni diretti,

del 30 *per cento* per le percorrenze uguali od inferiori a chilometri 50; *del* 35 *per cento*, dai 51 ai 100 chilometri; e *con quello del* 40 *per cento*, per le percorrenze oltre 100 chilometri.

Uguale ribasso è accordato, per tutte le classi, esclusa la quarta e sul prezzo dei treni ordinari, ai viaggiatori da e per le Stazioni comprese fra Benevento-Napoli e Napoli-Eboli-Castellamare.

Per le corse straordinarie, *dette di piacere*, tale riduzione potrà essere portata al 45 per 0/0.

Il viaggiatore avrà l' obbligo di presentare le due parti del biglietto di andata e ritorno per la verificazione tanto alla stazione di partenza che a quella di arrivo. Il viaggiatore, il quale non presenterà che la sola parte di biglietto relativo alla corsa di andata, senza esibire in pari tempo l' altra parte relativa alla corsa di ritorno pagherà il prezzo intiero del suo posto a norma della tariffa ordinaria.

I biglietti di andata e ritorno non possono servire nella corsa di andata, che in quei treni pei quali sono stati rilasciati. La durata della validità del biglietto, ed i treni pei quali se ne potrà far uso, saranno indicati in apposito manifesto.

I biglietti di andata e ritorno non possono servire che per la corsa fra la stazione di partenza e quella di destinazione per la quale sono rilasciati.

Digitized by Google

Il viaggiatore disceso ad una Stazione situata al di qua di quella indicata nel suo biglietto potrà ritornare al punto di partenza senza essere obbligato a pagare un supplemento di prezzo: come pure sarà esente da ogni sovratassa il viaggiatore che, al ritorno discenderà ad una Stazione avanti a quella indicata nel suo biglietto.

In amendue questi casi il viaggiatore non potrà valersi nè dell'una nè dell'altra parte del biglietto per compiere ulteriormente la corsa su di esse indicata.

Quando invece il viaggiatore discenderà, nella corsa di andata, ad una stazione al di là di quella indicata nel suo biglietto, le due parti del biglietto saranno ritirate, ed egli sarà obbligato a pagare il posto per l'intiero tratto che avrà percorso secondo il prezzo della tariffa ordinaria, detraendo però il valore del biglietto di andata e ritorno; nel caso che il prezzo del biglietto di quel tratto di linea che avrà percorso fosse inferiore al prezzo del biglietto di andata e ritorno gli sarà immediatamente rimborsata la differenza.

Quando un viaggiatore nella corsa di ritorno discenderà ad una stazione posta al di là di quella dove ha preso il suo biglietto, egli dovrà pagare il prezzo intiero, secondo la tariffa ordinaria, per l'intera corsa da lui fatta nel ritorno, fatta deduzione però del valore della parte del biglietto corrispondente al ritorno.

Art. 8. **Biglietto di abbuonamento.** — I prezzi degli abbuonamenti e le relative condizioni sono indicati nell'allegato *A* a pag. 95 del presente Regolamento tariffa.

Art. 9. **Pagamento del biglietto.** — È rimesso al viaggiatore contro il pagamento della tassa di trasporto, un biglietto in virtù del quale egli ha diritto di effettuare la corsa.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione ferroviaria di prescrivere in alcune circostanze straordinarie, che il viaggiatore si presenti col denaro numerato corrispondente al preciso valore del biglietto; salvo questo caso l'Amministrazione farà il cambio della moneta sempre che i resti non superino il decimo del valore presentato.

Ed ove questo valore arrivi soltanto a lire 10, la Società non

Digitized by Google

sarà obbligata a cambiare la moneta se il resto dovuto al viaggiatore eccede la somma di 20 soldi di lira.

Se il biglietto comprenderà una percorrenza sopra una ferrovia non Italiana, dovrà esser pagata in moneta metallica quella parte di prezzo che riguarda una tale percorrenza.

Art. 10. **Validità dei biglietti.** — I biglietti rimessi ai viaggiatori non sono valevoli se non che per la corsa per cui furono distribuiti.

Il prezzo del biglietto sarà rimborsato al viaggiatore nei seguenti casi:

1.° Che la partenza del treno sia ritardata di un'ora.

2.° Che il treno non possa proseguire la corsa.

3.° Che per casi imprevedûti o difficilmente prevedibili non vi siano posti disponibili nel treno.

Art. 11. **Persone non ammissibili nelle Vetture.** — Le persone in istato di ubbriachezza non sono ammesse nelle vetture.

Gli ammalati, i travagliati da affezioni che possono recare incomodo o sgradimento, saranno trasportati in compartimenti separati alle condizioni di che nell'articolo 4.° o sarà loro concesso un vagone a nolo per viaggiare nel proprio letto coi treni dei passeggieri, pagando L. 0, 50 per vagone e per chilometro. Nel vagone stesso avranno diritto di stare, oltre all'ammalato, due individui che lo assistano.

Art. 12. **Cambio di classe.** — I viaggiatori possono passare dalla 2.ª, dalla 3.ª o dalla 4.ª classe ad una classe superiore mediante il pagamento della differenza di prezzo dal punto ove succede il cambiamento fino a destinazione.

I viaggiatori con biglietto di andata e ritorno di 2.ª e 3.ª classe che volessero passare in vettura di classe superiore devono pagare la differenza fra *la tassa ordinaria* della classe di vettura che occupano e *la tassa ordinaria* della classe di vettura in cui vogliono salire: tale esazione suppletoria deve soltanto riferirsi al tratto di ferrovia a percorrere per giungere a destinazione.

Art. 13. **Presentazione dei biglietti.** — I viaggiatori devono pre-

Digitized by Google

sentare i loro biglietti alle guardie, all'entrare nella stazione e nelle vetture, ed ogni qualvolta ne sono richiesti, anche durante la corsa. Essi devono restituire i biglietti prima di uscire dalla stazione d'arrivo, salve le disposizioni speciali pei biglietti di andata e ritorno e per quelli di abbonamento.

Art. 14. **Biglietto mancante.** — Il viaggiatore sprovvisto del biglietto all'arrivo, ne pagherà uno valutato dalla stazione in cui ha principio la corsa del treno, eccetto che egli giustifichi di esser partito da una stazione intermedia. Tale biglietto sarà di 1.ª classe ove non sia accertato che il viaggiatore abbia preso posto in vetture di classe inferiore.

Art. 15. **Biglietto irregolare.** — Chi arriva con biglietto alterato o di data scaduta, pagherà il doppio della tassa dovuta per il posto occupato, com'è stabilito nel precedente articolo pel viaggiatore sprovvisto di biglietto.

Salvo il caso previsto dall'articolo 12, chi arriva con biglietto di classe inferiore a quella da lui occupata, pagherà il doppio della tassa dovuta per lo stesso tratto di strada indicata nel suo biglietto.

Chi oltrepassasse la destinazione indicata sul suo biglietto senza avvisarne il capo del treno, prima di farne la restituzione, pagherà il doppio della tassa per la maggior distanza percorsa nella classe indicata sul biglietto. In caso di preventivo avviso egli pagherà soltanto il prezzo della maggiore distanza percorsa nella classe da lui occupata.

Art. 16. **Divieto di fumare.** — È proibito di fumare nelle sale di trattenimento come anche nelle vetture di 1.ª e 2.ª classe, eccetto nei compartimenti a ciò destinati.

Art. 17. **Osservanza degli ordini di servizio.** — Oltre alle precedenti prescrizioni, i viaggiatori devono ancora osservare le disposizioni regolamentarie approvate dal Governo, che a cura dell'Amministrazione saranno pubblicate nelle stazioni e nelle vetture.

Devono le guardie fare uscire dalle stazioni e dalle vetture le persone che contravvengono a tali disposizioni malgrado le ricevute ammonizioni.

Digitized by Google

1040

Art. 18. **Reclami.** — In tutte le stazioni è aperto un libro sul quale i viaggiatori possono esporre i loro reclami. Il capo stazione dovrà sollecitamente trasmetter copia di questi reclami al commissario governativo locale, ed all'Amministrazione per le occorrenti disposizioni.

Art. 19. **Distribuzione dei biglietti.** — Quindici minuti almeno avanti la partenza del treno si apre la vendita dei biglietti, e questa cessa, nelle stazioni primarie, cinque minuti avanti l'ora indicata per la partenza, e nelle secondarie al suono della campanella che accenna l'arrivo del treno.

Art. 20. **Apertura delle carrozze dei treni in partenza.** — Tutti i compartimenti disponibili delle carrozze componenti il treno in partenza saranno lasciati aperti affinchè i passaggieri possano collocarsi dove più loro aggrada secondo la classe dei biglietti di cui sono muniti.

Art. 21. **Signore che viaggiano sole.** — Le signore che viaggiano sole, saranno possibilmente collocate (ove lo richiedano) in un compartimento a parte delle carrozze della classe alla quale appartengono quando abbiano il biglietto di 1.ª e di 2.ª classe.

Art. 22. **Rioccupazione del posto lasciato precariamente.** — Il viaggiatore che abbia abbandonato precariamente il suo posto avrà diritto di rioccuparlo quando vi abbia lasciato un oggetto o segno qualunque che indichi che quel posto era già stato occupato da altri.

CAPITOLO II.

Bagagli.

Art. 23. **Bagaglio esente da tassa.** — È permesso ai viaggiatori di portar seco in vettura, senza pagamento di tassa, ma sotto la loro cura e responsabilità, un bagaglio che non pesi più di chilogrammi 20, e non ecceda il volume di metri 0 50 per metri 0, 25

Digitized by Google

e per 0, 30, sicchè possa collocarsi senza incomodo degli altri viaggiatori sotto i sedili, o sulle reti delle carrozze, e non contenga oggetti che tramandino odori da recare noia agli altri passeggieri.

Art. 24. **Bagaglio soggetto a tassa.** — Per bagaglio intendesi quanto il passeggiere porta seco per proprio uso e per quello della propria famiglia, cioè i bauli, le sacche da viaggio, le valigie, e cappelliere e simili; potranno tuttavia accettarsi come bagagli anche le merci, qualora le circostanze del servizio lo permettano, ad esclusione però degli oggetti voluminosi e di quelli contenenti materie suscettibili ad infiammarsi e che racchiudono liquidi, o altre sostanze tali da cagionare danni agli altri colli, o al materiale, ed ogni altro oggetto pel cui trasporto sia stabilita una tariffa più elevata.

Sono esclusi dal trasporto quei colli la di cui condizione esterna faccia temere che abbiano a guastarsi durante il trasporto.

La consegna dei bagagli comincia almeno 20 minuti avanti, e cessa 10 minuti prima dell'ora della partenza.

Il viaggiatore che non giunge in tempo a consegnare il proprio bagaglio avrà facoltà di lasciarlo alla stazione per essere spedito col treno successivo come merce a grande velocità.

Art. 25. **Basi della tariffa.** — Il prezzo del trasporto dei bagagli è stabilito come appresso:

DISTINZIONE	Prezzo per quintale e chilometro	Tassa minima per linea e spedizione
Bagaglio percorrente le sole linee Sociali.	0, 033	0, 45
Bagaglio percorrente linee di più Società.	0, 033	0, 25

Art. 26. **Armi da fuoco.** — Le armi da fuoco non potranno essere introdotte nelle vetture e nei vagoni, se prima non saranno consegnate al personale della stazione onde venga riconosciuto che non sono cariche.

Art. 27. **Bagaglio di valore dichiarato.**— Il bagaglio di valor

Digitized by Google

dichiarato è soggetto, oltre alla tassa sul peso, a quella propria al trasporto del numerario ed oggetti preziosi, di cui all'art. 35; e sotto le speciali condizioni prescritte all'art. 36 per gli oggetti medesimi.

Art. 28. **Restituzione dei bagagli.** — Il bagaglio sarà restituito al viaggiatore alla stazione d'arrivo, mediante presentazione del bullettino di spedizione rimessogli dalla stazione di partenza. Quando un bagaglio soggetto a guastarsi, o a deprezzare col tempo, non venisse tosto ritirato, esso sarà senza ulteriore formalità venduto, com'è stabilito per le merci poste nelle medesime condizioni.

Ciò potrà anche effettuarsi relativamente a quel bagaglio non ritirato entro 14 giorni, quando le spese relative non siano sicuramente coperte.

Salvi i detti casi la vendita dei bagagli non ritirati sarà fatta dopo un anno dal giorno in cui doveva eseguirsene la consegna al destinatario, e quella vendita sarà compiuta colle stesse formalità e condizioni stabilite per le merci abbandonate.

In caso di ritardo nella consegna dei bagagli, le indennità verranno regolate in conformità delle disposizioni relative alle merci a corsa celere, e di che all'articolo 45.

Art. 29. **Mancanza del bullettino di spedizione.** — Chi si presentasse a reclamar bagagli senza il bullettino di spedizione comprovante la consegna fatta alla stazione di partenza, potrà tuttavia ottenerli, quando egli giustifichi di esserne il proprietario e rilasciandone ricevuta.

Art. 30. **Bagaglio mancante all'arrivo.** — Se all'arrivo del treno si riscontrasse mancante tutto, o parte del bagaglio inscritto sul bullettino di spedizione, il viaggiatore deve avvisarne immediatamente il capo stazione, dandogli una nota degli oggetti contenuti nei colli mancanti.

Il capo stazione dovrà, in cambio del bullettino, rimettere al viaggiatore un certificato indicante il numero ed il peso dei colli mancanti.

Art. 31. **Indennità.** In caso di perdita del bagaglio, quando trat-

Digitized by Google

tasi di bagaglio di valore dichiarato, sarà rimborsato al viaggiatore l'equivalente del suddetto valore a norma dell'art. 27.

Se poi non è dichiarato il valore del bagaglio, sarà accordata al viaggiatore l'indennità di L. 5 per chilogramma, sempre che il bagaglio non sia di valore inferiore.

Che se il viaggiatore crede di avere diritto ad una maggiore indennità in forza delle leggi, potrà farlo valere presso i tribunali competenti.

Art. 32. **Oggetti trovati.** — Tutti gli oggetti ritrovati nelle carrozze e sulla strada ferrata, o in luoghi ad essa appartenenti, per i quali non le incombe una garanzia quale speditrice, se non vengono reclamati entro 24 ore dai proprietari, saranno dai capi stazione trasmessi alla Direzione, la quale ne darà notizia al pubblico con avviso da tenersi esposto per due settimane.

Trascorsi due anni dal giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, gli oggetti trovati saranno venduti a privata licitazione, ed il ricavo passerà a benefizio della cassa di soccorso.

Qualora gli oggetti siano suscettibili di deperimento, si potrà effettuare la vendita, e ritenerne il provento per due anni a disposizione del proprietario.

Nel caso che gli oggetti in natura, od il prezzo dovessero essere riconsegnati o spediti ai proprietari, questi rifonderanno alla Società le spese eventuali che fossero occorse, e le tasse di trasporto.

CAPITOLO III.

Cani.

Art. 33. **Basi della tariffa.** — La tariffa pel trasporto dei cani è stabilita in L. 0, 22 per ogni capo e per ogni chilometro.

La tassa minima sarà di cent. 45, se il trasporto ha luogo soltanto sulla linea della Società; se invece il cane è diretto a linee di altre Società, o ne proviene, *la tassa minima* pel percorso sociale sarà di L. 0, 25.

ERRATA-CORRIGE

Pag. 15, Art. 33, 2.ª linea, invece di L. 0,22 leggasi L. 0,022.

Digitized by Google

1044

Art. 34. **Modo di spedizione.** — I cani che si vogliono spedire coi treni devono esser muniti di museruola, corda o catena; essi non si ammettono nelle carrozze dei viaggiatori, ad eccezione dei compartimenti noleggiati per l'intiero, ma si trasportano nei carri da bagagli e devono essere ritirati non più tardi di due ore dopo l'arrivo del treno; in caso diverso saranno dati in custodia a rischio e pericolo del proprietario.

Però sarà concesso ai viaggiatori che ne faranno domanda di portar seco nelle carrozze, mediante il pagamento della tassa di cui all'art. 33, i piccoli cani *detti di lusso*, a condizione che siano sempre tenuti sulle ginocchia.

Se il cagnolino reca disturbo agli altri viaggiatori o fosse oggetto di reclamo per parte di essi ai capi stazione e ai capi convoglio, dovranno questi tosto farlo ritirare, e rinchiudere nel canile che trovasi nel vagone bagagli.

Al viaggiatore che desidera di portar seco un cagnolino non verrà rilasciato lo scontrino dei bagagli, ma invece gli sarà consegnato un permesso da rendersi ostensibile al personale dei treni ad ogni richiesta.

CAPITOLO IV.

Numerario ed oggetti preziosi.

Art. 35. **Basi della tariffa.** — Sotto la denominazione di *numerario ed oggetti preziosi*, s'intendono l'oro e l'argento in verghe, coniati od altrimenti lavorati, il plaqué d'oro ed argento, il platino, le gioiellerie, le pietre e le perle preziose, i coralli, come pure i biglietti di banca, i titoli di fondi pubblici e simili carte di valore.

La tassa sarà di L. 0, 00275 per ogni L. 1000, e per ogni chilometro.

Gli oggetti preziosi ed il numerario pagheranno la sola tassa in ragione del valore, se il loro peso non eccede sei chilogrammi per ogni L. 1000 di valore dichiarato; al di là di questo peso, oltre

Digitized by Google

la detta tassa, pagheranno anche quella stabilita per le merci a gran velocità.

La tassa minima per ogni spedizione sarà di centesimi 55 in servizio esclusivo; se invece la spedizione è diretta a linee di altre Società, o ne proviene, *la tassa minima*, pel percorso sociale, sarà di L. 0, 30.

Le tariffe e prescrizioni, di che in questo e negli altri articoli relativi al numerario ed oggetti preziosi, si applicano agli oggetti parificati ai preziosi ed a quelli altri che piacesse di spedire sotto condizioni stabilite nel presente capitolo.

Nel calcolo delle tasse il migliaio di lire cominciato si calcola come compiuto.

Art. 36. **Condizioni speciali.** — Il trasporto degli oggetti, di che nel precedente articolo, si effettua soltanto a grande velocità, e secondo le norme stabilite per le merci, oltre quelle speciali infra indicate.

Questi oggetti non saranno accettati se non sono chiusi in pacchi, sacchi o casse che portino soprascritta in tutte lettere, la indicazione del valore dichiarato, del peso, del nome del destinatario, della stazione di destino, e portino sigilli applicati con ceralacca o con piombo ed aventi una marca speciale.

Questa marca dovrà essere ripetuta sulla nota di spedizione, da consegnarsi in doppio originale alla stazione la quale ne darà ricevuta al mittente.

L'Amministrazione potrà inoltre, coll'approvazione del Governo, stabilire quelle altre cautele che saranno riconosciute necessarie, e richieste dalle Amministrazioni estere corrispondenti.

CAPITOLO V.

Bozzoli.

Art. 37. **Modo di trasporto.** — I bozzoli vivi sono trasportati soltanto a gran velocità: i bozzoli morti invece sono trasportati sì a grande che a piccola velocità.

Digitized by Google

Art. 38. **Basi della tariffa.** — Per il trasporto dei bozzoli è stabilita la seguente tariffa:

Bozzoli vivi a grande velocità: L. 0. 035 per quintale e per chilometro, oltre il diritto fisso di L. 0. 22 per quintale.

Tassa minima: se percorreranno soltanto la rete sociale L. 0. 45 per ogni spedizione, e L. 0. 25 se di provenienza o destinazione di linee di altre Società.

Art. 39. **Condizioni.** — Le spedizioni dei bozzoli vivi sono soggette alle condizioni speciali che trovansi stabilite per le merci a corsa celere.

I bozzoli morti che possono trasportarsi a grande e piccola velocità anderanno soggetti alla tariffa e alle condizioni proprie di quei trasporti, secondo che sarà prescelto l'uno o l'altro mezzo per la loro spedizione.

Art. 40. **Recipienti vuoti dei bozzoli.** — Ai recipienti dei bozzoli è accordata la tassa semplice sul peso reale, tanto a grande che a piccola velocità, senza distinzione, se spediti per caricar bozzoli, o se vuoti di ritorno, entro quattro mesi dalla data della spedizione.

Però qualora siano spediti per caricare bozzoli, pagheranno la tassa in base all'art. 48; salvo rifusione dopo giustificato il ritorno degli stessi recipienti entro quattro mesi.

CAPITOLO VI.

Merci a grande velocità.

Art. 41. **Basi della tariffa.** — Per le merci spedite a grande velocità, la tariffa è la seguente:

L. 0. 22 per tonnellata e chilometro.

Alle spedizioni di peso uguale od inferiore ai due chilogrammi si applicherà la tassa di L. 0. 25, se percorrenti da 1 a 300 chilometri e L. 0. 30 quando percorrono distanze superiori. Le spedizioni

Digitized by Google

di peso superiore ai 2 chilogrammi e fino ai 5 saranno tassate a L. 0. 50, se percorrono da 1 a 300 chilometri, e L. 1 quando invece percorrono più di 300 chilometri.

Ogni qualvolta nelle spedizioni superiori a 5 chilogrammi, la tassa, in base della percorrenza, riuscisse inferiore alla tassa stabilita per le spedizioni di 5 chilogrammi si applicherà questa a luogo dell'altra.

Tali tasse minime si applicheranno anche alle spedizioni in servizio cumulativo.

Art. 42. **Modo di trasporto.** — Le merci da trasportarsi a gran velocità saranno spedite col primo treno da viaggiatori, omnibus o misto, in corrispondenza colla stazione destinataria, purchè siano consegnate tre ore almeno prima della partenza del detto treno.

Quelle presentate più tardi, come pure i colli eccedenti il peso di chilogrammi 150, e gli oggetti voluminosi, saranno spediti col treno successivo alla consegna.

In via di eccezione a questa disposizione generale, i piccoli pacchi, cioè quelli non eccedenti il peso di dieci chilogrammi, non che gli oggetti preziosi di cui all'art. 35, saranno spediti coi treni diretti purchè la loro consegna abbia luogo tre ore almeno prima della partenza del treno corrispondente colla loro destinazione.

Art. 43. **Passaggio della merce sulle linee di altra Società.** — Se per arrivare alla sua destinazione la merce deve transitare sulle linee di altra Società, l'inoltro dalla stazione di transito non sarà obbligatorio pel treno in coincidenza immediata, qualora l'intervallo fra l'arrivo della merce e la partenza del detto treno, non sia maggiore di due ore. In tal caso l'inoltro della merce sarà fatto col treno immediatamente successivo.

Art. 44. **Resa delle merci.** — Eccettuati i casi di forza maggiore, le merci a grande velocità saranno messe a disposizione dei destinatari non più tardi di 2 ore dopo l'arrivo dei treni indicati nel precedente articolo 42, non contando il tempo delle ore di notte, durante il quale gli uffizi della stazione son chiusi.

Art. 45. **Ritardo all'arrivo.** — In caso di ritardo all'arrivo e senza

Digitized by Google

1048

ripetere le prove del danno derivato la Società presta gli abbuoni seguenti:

Quando il ritardo è maggiore di 12 ore fino alle ore 24 si restituirà il quarto del nolo; fino a tre giorni la metà; e quando il ritardo superi i tre giorni, l'intero nolo.

Per un ritardo di due settimane si considera la merce come perduta, e si procede all'indenizzo come è stabilito all'art. 92.

Quando il destinatario creda di avere diritto ad una maggiore indennità in forza di legge, potrà farlo valere presso i tribunali come è detto all'articolo 31 pel caso del bagaglio mancante.

Art. 46. **Merci escluse dal trasporto.** — Benchè l'Amministrazione s'incarichi di trasportare a grande velocità tutte, in generale, le merci che sono trasportabili a piccola velocità, secondo l'elenco alfabetico annesso al presente regolamento, essa riservasi tuttavia il diritto di escludere dai treni a grande velocità quella fra le dette merci che non potessero venire ammesse per ragione di forma o dimensione, e le materie pericolose.

Gli oggetti preziosi come il numerario ecc. per cui è stabilita una apposita tariffa nell'art. 35 non potranno essere spediti sotto il titolo di merci.

Art. 47. **Pagamento delle tasse.**— Le tasse per il trasporto delle merci a grande velocità possono in generale essere versate nell'atto della consegna, oppure, dietro richiesta del mittente, venire assegnate al destinatario pel pagamento. Esse però dovranno essere pagate in partenza nei seguenti casi:

a) Qualora il valore delle merci da trasportarsi non ecceda evidentemente le spese di trasporto e quando trattasi di campioni.

b) Qualora la merce da trasportarsi può andar soggetta durante il viaggio alla perdita dell'intiero o del parziale suo valore per naturale deperimento.

Art. 48. **Oggetti voluminosi.** — Le merci spedite a grande velocità, quando sono del volume di un quarto di metro cubo o più (esclusi ben inteso i bozzoli) e che pesassero meno di chilo-

Digitized by Google

grammi 200 al metro cubo, saranno tassate a volume, calcolandole in ragione di chilog. 200 al metro cubo.

CAPITOLO VII.

Veicoli e feretri.

Art. 49. Basi della tariffa. — Pei trasporti dei veicoli e dei feretri sono stabiliti i seguenti prezzi:

DISTINZIONE	Grande Velocità		Piccola Velocità	
	Tasse Chilom.e	diritto fisso	Tasse Chilom.e	diritto fisso
Omnibus, diligenze e furgoni . . . . . L.	0, 66	3, 30	0, 40	3, 00
Carrozze a quattro ruote . . . . . »	0, 55	3, 30	0, 35	3, 00
Carrozze a due ruote . . . . . »	0, 44	3, 30	0, 30	3, 00
Carri a due e quattro ruote . . . . . »	0, 385	1, 10	0, 25	1, 00
Feretri su carri particolari o no . . . . . »	0, 66	3, 30	0, 40	3, 00
Per ogni successivo feretro qualora fossero più d'uno caricati in uno stesso carro . . . . . »	0, 33	2, 20	0, 20	2, 00
Vagoni e carrozze per uso di ferrovie (1). . . . . »	0, 33	»	0, 20	»
Locomotiva spenta col suo Tender (1). . . . . »	2, 20	»	1, 50	»
Detta senza Tender (1) . . . . . »	1, 54	»	1, 10	»
Tender separato (1) . . . . . »	0, 66	»	0, 40	»

(1) L'untatura delle ruote è a carico della Società.

In quanto concerne il percorso sulla ferrovia sociale, la tassa minima per ogni veicolo, e per ogni linea è di L. 11, ovvero di L. 5 secondochè si fa il trasporto a grande o a piccola velocità. Tale tassa minima è di L. 20 per ogni locomotiva.

Il diritto fisso sarà conteggiato per la metà quando trattasi di

Digitized by Google

1050

veicoli o feretri spediti o provenienti da linee di altre Società, salvo ad esigere per queste le tasse di loro competenza.

Art. 50. **Carrozze smontate.** — Le carrozze incassate o imballate, saranno trasportate a piccola velocità, e tassate quali merci di 1.ª classe, salvo il disposto degli articoli 68 e 82.

Le carrozze smontate non incassate, saranno invece tassate coi diritti stabiliti al precedente articolo per le carrozze montate, e qualora fossero spedite separatamente, si applicherà la metà della tassa al carro e l'altra metà alla cassa.

Art. 51. **Carrette a mano.** — Le carrette a mano trasportate a piccola velocità, saranno tassate sul peso quali merci di 4.ª classe; quelle di cui fosse richiesto il trasporto a gran velocità, saranno soggette alla tassa stabilita pei bagagli, sotto l'osservanza del disposto dell'art. 68.

Art. 52. **Carri da vino.** — Salve le disposizioni stabilite nelle tariffe speciali, i carri adoperati nel trasporto del vino sono trasportati a piccola velocità e tassati coi diritti delle merci di 4.ª classe, in ragione del peso cumulativo dei carri stessi e dei recipienti, tanto pieni che vuoti, sotto l'osservanza dell'art. 68. Qualora il carro contenesse altra merce, questa sarà tassata separatamente coi diritti della classe a cui appartiene.

Art. 53. **Condizioni speciali.** — I feretri sono trasportati in vagoni separati, ed in seguito a permesso dell'autorità politica; tali trasporti non si accettano in porto assegnato. La Società non è obbligata al trasporto dei feretri coi treni diretti.

Il trasporto delle carrozze non è accettato che nelle stazioni e per quelle che sono munite di mezzi di carico e scarico.

È permesso ai viaggiatori di rimanere durante il viaggio nelle loro carrozze, purchè paghino il prezzo di tariffa pei viaggiatori di 1.ª classe.

Gli oggetti caricati sopra furgoni, cariaggi e carri destinati al trasporto di suppellettili, ed eccedenti il peso di chilog. 50, saranno tassati a norma delle tariffe delle merci a grande o piccola velocità

Digitized by Google

secondo il modo prescelto pel trasporto del veicolo in cui sono caricati.

CAPITOLO VIII.

Bestiame.

Art. 54. **Classificazione.** — Il Bestiame si distingue per la tassazione nelle seguenti cinque classi:

1.ª classe: *cavalli, muli* e *grossi puledri; buoi tori* e *grosse vacche;*

2.ª classe: *pullini, muletti* e *asini*; *vacche piccole* e *giovenche*; *manzi* o *vitelloni*; *porci grossi*;

3.ª classe: *vitelli* e *porci mezzani*;

4.ª classe: *vitelli* e *porci piccoli, montoni, pecore, capre* e simili;

5.ª classe: *porcellini, capretti, agnelli,* e simili.

L'Amministrazione avrà la facoltà di determinare i limiti di altezza e di peso che fossero necessari per distinguere le rispettive classi dei capi di bestiame.

Il bestiame cavallino sarà considerato di 1.ª classe quando la sua altezza misurata dal suolo alla sommità della spalla raggiunge quella di metri 1,45 e sarà considerato di 2.ª classe quando la sua altezza è inferiore.

Ogni altro capo di bestiame sarà ritenuto:

di 1.ª classe, quando il suo peso supera li 40 miriagramma;
di 2.ª classe, quando il suo peso è dai 21 ai 40 miriagramma;
di 3.ª classe, quando il suo peso è dai 11 ai 20 miriagramma;
di 4.ª classe, quando il suo peso è dai 2 ai 10 miriagramma;
di 5.ª classe, quando il suo peso è inferiore ai 2 miriagramma.

Art. 55. **Basi della tariffa.** — I prezzi di trasporto per ciascun capo sono stabiliti come segue:

Digitized by Google

1052

DISTINZIONE DI CLASSE	PER OGNI CAPO E CHILOMETRO	
	Grande velocità	Piccola velocità
1.ª Classe (1)	0, 0825	0, 050
2.ª »	0, 0550	0, 033
3.ª »	0, 0275	0, 016
4.ª »	0, 0132	0, 008
5.ª »	0, 0066	0, 004

(1) Salvo le eccezioni stabilite pei cavalli caricati in vagone scuderia.

La tassa minima per le spedizioni del Bestiame è stabilita:
Per la Grande Velocità, a L. 0.15
Per la piccola Velocità, a L. 0.12
} per ogni Spedizione e chilometro.

Art. 56. **Cavalli in vagone scuderia.** — Pei cavalli di cui fosse richiesto il trasporto in vagone-scuderia si esigerà:

Per un cavallo, L. 0, 275 per chil. e per capo.
Due cavalli . . » 0, 22 » »
Più di due . . » 0, 165 » »

I vagoni-scuderia non si possono esigere che per trasporti a grande velocità e l'Amministrazione non è obbligata a fornirne fuorchè nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio.

Art. 57. **Tariffa per vagoni completi.** — Alle spedizioni a grande velocità di cavalli e bestiame che si effettuano a vagone completo, esclusi i vagoni a scuderia, sarà applicata la tassa seguente:

Pei primi 100 *chilometri;* L. 0. 44 per vagone e chilometro;

Pei percorsi dai 101 *a* 200 *chilometri;* L. 0. 33 per vagone e chilometro, senza che la tassa dal punto di partenza a quello di arrivo possa essere inferiore a L. 44 per vagone.

Pei percorsi superiori a 200 *chilometri;* L. 0. 27 per vagone e chilometro, senza che la tassa dal punto di partenza a quello di arrivo possa essere inferiore a L. 66 per vagone.

Digitized by Google

Se invece il trasporto ha luogo a piccola velocità, si riscuoterà la tassa in ragione a L. 0. 30 per vagone e chilometro, qualunque sia la percorrenza.

Sarà facoltativo al mittente di caricare nel vagone, ma a suo rischio e pericolo, quel numero di capi di cui il vagone può esser capace qualunque sia la classe a cui appartengono, eccettuato il bestiame delle tre prime classi, spedito a grande velocità per cui il numero dei capi deve essere limitato a 6 per la 1.ª classe, a 9 per la 2.ª e a 18 per la 3.ª

Se dopo il carico di uno o più vagoni completi rimanessero ancora altri capi da caricare per compire la spedizione, questi capi saranno tassati come è prescritto all' art. 55, senza però eccedere la tassa stabilita per vagone completo.

L'Amministrazione tiene a disposizione degli speditori di pecore, capre, porcellini, capretti, agnelli e simili a vagone completo, dei vagoni a due piani, riscotendo lo stesso prezzo fissato pei vagoni ad un piano.

Art. 58. **Bestiame minuto ed animali piccoli in ceste o gabbie.** — Le spedizioni di bestiame di 4.ª e 5.ª classe, non eccedenti ciascuna il peso di 60 chilogrammi, potranno essere tassate in ragione del peso, colla tariffa di cui all'art. 41 se effettuate a grande velocità, e colla tariffa delle merci di 1.ª classe, se effettuate a piccola velocità, purchè il bestiame sia bene assestato in cestoni, ed in condizioni tali da non danneggiare le merci caricate sullo stesso vagone.

Gli animali piccoli in gabbie come sarebbero i gatti, le scimmie, gli uccelli e simili saranno trasportati a Grande Velocità, al prezzo di L.0,022 per gabbia e per chilometro, semprechè le dimensioni della gabbia non eccedano quelle prescritte all' ar. 23 pel bagaglio esente da tassa. In caso diverso si pagherà tante volte la tassa quante volte il volume della gabbia conterrà quello prescritto per la tassa semplice.

Art. 59. **Custode del bestiame.** — Il custode del bestiame, e quello dei cavalli spediti in vagone-scuderia, avrà diritto a prender

Digitized by Google

1054

posto in uno dei carri mediante il pagamento di un mezzo biglietto di 3.ª classe, qualora i carri siano completi.

Quando non volesse prender posto nei vagoni del bestiame, ed il treno con cui ha luogo il trasporto fosse fornito di carrozze, il custode potrà prendere posto nelle carrozze medesime, pagando in tal caso l'intiero biglietto della classe da lui occupata.

Se la spedizione del bestiame non fosse fatta per carro completo, il custode dovrà pagare l'intero biglietto secondo la classe prescelta nel treno; se egli preferisce di prender posto nel vagone a bestiame o scuderia, dovrà pagare un biglietto intero di 3.ª classe.

Art. 60. **Modo di spedizione.** — Il bestiame da trasportarsi a grande velocità sarà spedito col treno immediatamente successivo alla consegna, purchè questa abbia luogo almeno due ore prima della partenza del treno.

Però nelle stazioni secondarie la richiesta del trasporto dovrà essere fatta dodici ore prima della partenza del treno, qualora non vi siano vagoni disponibili.

La spedizione del bestiame a piccola velocità sarà fatta nel termine di 24 ore dalla data della richiesta, purchè la consegna abbia egualmente luogo almeno due ore prima della partenza del treno designato dal capo stazione.

Nell'atto della richiesta di una spedizione dalle stazioni intermedie, dovrà pagarsi la caparra di L. 5 per vagone, la quale anderà a profitto della Società, nel caso che il richiedente non effettuasse la consegna del bestiame nel tempo stabilito.

L'Amministrazione non è obbligata al trasporto del bestiame coi treni diretti.

Art. 61. **Carico e discarico.**— Il carico e lo scarico del bestiame, si eseguisce per cura dello speditore e del destinatario, a loro rischio e pericolo, ma sotto la sorveglianza del capo stazione.

Le conseguenze dei guasti straordinari arrecati ai vagoni dal bestiame, saranno sopportate dal mittente, se i guasti avvennero durante l'operazione del carico, e dal destinatario se sono successi durante il viaggio o nella operazione del discarico.

Digitized by Google

Gli speditori del bestiame sono obbligati a fornire le corde, catene, cavezze e gli altri oggetti necessari per assicurare il bestiame nei vagoni.

Art. 62. **Responsabilità.** — Il trasporto del bestiame si opera a rischio e pericolo del proprietario, e perciò le conseguenze di ogni accidente, non occasionato da fatto imputabile alla Società, che derivasse al bestiame durante il trasporto, saranno sopportate dal proprietario senza diritto di pretendere alcuna indennità dall'Amministrazione, la quale non è responsabile neppure della fuga del bestiame se questa è indipendente dal fatto della Società.

Art. 63. **Resa del bestiame.** — Il bestiame sarà posto a disposizione del destinatario non più tardi di due ore dopo l'arrivo del treno con cui sarà stato spedito, a termini dell'art. 60.

Il bestiame che non viene ritirato entro sei ore dopo il suo arrivo a destinazione, potrà essere per cura dell'Amministrazione, ed a spese, rischio e pericolo del proprietario, ricoverato in una stalla pubblica o privata; e qualora il valore presunto del bestiame non potesse pareggiare le spese fatte, sarà dall'Amministrazione venduto per conto del proprietario, senza alcuna formalità giudiciaria.

Art. 64. **Animali morti.** — Gli animali morti, ad eccezione del pollame, della cacciagione e della carne macellata di fresco, sono esclusi dal trasporto si a grande che a piccola velocità.

Art. 65. **Bestie feroci.** — Le bestie feroci saranno trasportate soltanto a piccola velocità coi treni merci e colla tariffa di centesimi 60 per chilometro e per vagone.

I trasporti delle bestie feroci appartenenti ai proprietari di serragli, godranno dell'abbuono del 50 per cento.

Questi animali non saranno ammessi al trasporto se non si troveranno rinchiusi in solide gabbie di ferro, ed accompagnati dai loro proprietari e conduttori.

Digitized by Google

10561

CAPITOLO IX.

Merci a piccola velocità.

Art. 66. **Classificazione.** — Le merci da trasportarsi a piccola velocità sono distinte in sette classi, giusta l'Elenco alfabetico annesso al presente regolamento.

Ove una merce consegnata pel trasporto, non si trovasse specificata nell'elenco, essa verrà assimilata a quella con cui presenta maggiore analogia.

Art. 67. **Basi della tariffa.** — I prezzi di trasporto sono stabiliti come segue:

DISTINZIONE	DIRITTO proporzionale per tonnellata e chilometro	DIRITTO fisso per tonnellata	OSSERVAZIONI
Merci di 1.ª Classe	0,16	2,00	
» 2.ª »	0,14	2,00	compreso il carico e lo scarico
» 3.ª »	0,12	2,00	
» 4.ª »	0,10	2,00	
» 5.ª »	0,07	0,20	
» 6.ª »	0,06	0,20	non compreso il carico e lo scarico
» 7.ª »	0,05	0,20	

Quando le merci passano o provengono da linee di altre Società il diritto fisso sarà ridotto alla metà, salvo l'aggiunta, nell'uno o nell'altro caso, dei diritti competenti alle Società stesse.

La tassa minima è di cent. 40 per ogni spedizione sulla rete della Società.

Per tutti quei colli che contengono delle merci appartenenti a diverse classi della tariffa, le tasse saranno conteggiate secondo la classe più alta delle merci stesse.

Art. 68. **Peso minimo tassabile.** — Non sono ammesse al tras-

Digitized by Google

porto a piccola velocità le spedizioni inferiori a 50 chilogrammi, eccetto che si paghi la tassa per tal peso.

Se una merce qualunque occupasse per ragione di forma o volume un intiero vagone, o per sua natura non ammettesse comunanza di carico con altre, l'Amministrazione avrà il diritto di esigere la tassa di L. 0, 30 per vagone e per chilometro, oltre il diritto fisso sul peso reale, sempre che questo peso moltiplicato per la tariffa chilometrica della classe a cui appartiene la merce, non dia un prodotto superiore alla suddetta tassa minima di cent. 30 per vagone e per chilometro.

Per le macchine od i meccanismi che occupassero un intiero vagone, come pure per i bozzoli morti, la tassa minima è fissata a cent. 40 per vagone e per chilometro, oltre il diritto fisso sul peso reale.

Le precedenti disposizioni non sono però applicabili al trasporto dei recipienti vuoti dei bozzoli nei casi previsti dall'art. 40.

Qualora poi al trasporto di una merce occorresse l'impiego di due vagoni accoppiati si applicherà la tariffa speciale N. 5 a Piccola Velocità.

Art. 69. **Carico e discarico.** — Il carico e lo scarico dai vagoni ferroviarii delle merci di 5.ª 6.ª 7.ª classe e di quelle comprese nelle tariffe speciali verranno eseguiti dai mittenti e dai destinatarj eccetto che si tratti di spedizione non a vagone completo, nel qual caso le dette operazioni avranno luogo per opera della Società, mediante la tassa di L. 1, 00 per tonnellata in aggiunta al diritto fisso di L. 0, 20 di cui all'art. 67.

Qualunque poi sia il peso della spedizione, il carico e lo scarico saranno effettuati dai mittenti e dai destinatari se la spedizione è composta di carbon fossile, coke, dei concimi naturali ed artificiali, della calce viva e spenta, fuligine alla rinfusa, ghiaja, del legname da costruzione, della legna da ardere, lignite, dei mattoni, delle pietre, della sabbia e torba.

Qualora i mittenti ed i destinatari non provvedessero in tempo utile al carico e allo scarico che devono direttamente effettuare, la

Digitized by Google

1057

Società eseguirà quelle operazioni per mezzo dei propri agenti, mediante il rimborso della spesa in L. 0, 50 per tonnellata per ciascuna delle due operazioni di carico e scarico, bene inteso oltre il diritto fisso di centesimi 20 stabilito dalle vigenti tariffe, ed oltre alla tassa di magazzinaggio.

Il carico avrà luogo nei limiti, e secondo le norme da stabilirsi dal capo stazione nell'interesse della sicurezza dei convogli, e della conservazione del materiale di trasporto.

I mittenti e i destinatari sono responsabili dei guasti cagionati ai vagoni nel caricare o scaricare le detti merci.

Art. 70. **Uso della grù.** — Quando i privati che hanno l'obbligo di provvedere al carico e discarico della loro merce, vorranno fare uso della grù, pagheranno il diritto speciale per ogni tonnellata di cent. 25.

Qualora la grù non esista nella stazione dove ne occorre il bisogno, questa macchina vi sarà spedita da altre stazioni contro il pagamento del diritto di trasporto di L. 0, 15 per chilometro, senza però eccedere la tassa complessiva di Lire 15.

Chi si serve della grù è responsabile dei guasti che per sua colpa ne conseguissero.

Art. 71. **Modo di spedizione.** — Le spedizioni si eseguiscono per ordine delle richieste, e, salvo i casi di forza maggiore, nel termine di 24 ore dal momento della consegna delle merci. Questo termine sarà però di 48 ore per le spedizioni dalle stazioni secondarie, di cui sarà pubblicato l'elenco approvato dal Governo.

Art. 72. **Caparra per vagoni.** — Per le spedizioni dalle stazioni secondarie, il mittente nel farne la richiesta, pagherà in conto dei diritti di trasporto L. 5 per ognuno dei vagoni che la stazione deve procurarsi per eseguire la spedizione.

Questo diritto apparterrà all'Amministrazione se la merce non è presentata alla stazione di partenza il giorno convenuto, ed in tal caso potrà l'Amministrazione disporre altrimenti dei vagoni.

Art. 73. **Resa delle merci.** — Salvo i casi di forza maggiore il termine utile per la resa delle merci a destinazione dalla data

Digitized by Google

fissata per la spedizione, nell'art. 71 è stabilito in ore 24 per ogni 100 chilometri di percorso, non compreso il giorno d'arrivo e non computati nei giorni di partenza e di arrivo quelli festivi riconosciuti dallo Stato.

Nel calcolo delle percorrenze eccedenti li 100 chilometri, le frazioni inferiori a 20 chilometri saranno abbandonate; invece per quelle da 21 a 50 chilometri si calcoleranno 12 ore di viaggio.

Quando la merce passa da una linea della Società ad una linea di altra Società, aggiungesi ai termini prestabiliti un giorno pel detto passaggio.

Trascorso il termine della resa senza che questa abbia luogo, la Società, senza ripetere le prove del danno derivato, e quando il destinatario voglia rinunziare allo esperimento dei propri diritti in via ordinaria, presta gli abbuoni seguenti:

Quando il ritardo è maggiore di 12 ore fino a 24 la Società abbuona un quarto del nolo; da un giorno a tre il terzo; da tre giorni a cinque, la metà; al di là, i due terzi. Se il destinatario provasse di avere sofferto un danno che superi il nolo da abbuonarsi come sovra, si potrà aumentare l'indennizzo senza però eccedere l'intera tassa spettante alla Società.

Per un ritardo maggiore di quattro settimane la merce si considera come perduta.

CAPITOLO X.

Disposizioni generali.

Art. 74. Ordini di servizio. — L'Amministrazione stabilirà con l'approvazione del governo gli orari di uffizio che saranno fatti conoscere al pubblico.

Art. 75. Note di spedizione. — Per ottenere il trasporto di merci, e di altri oggetti (esclusi i bagagli) è necessaria una richiesta in iscritto, ossia nota di spedizione, o lettera di porto, conforme al modello stabilito.

Digitized by Google

1060

Questa nota dovrà indicare:

1.° Il nome, cognome ed indirizzo sì dello speditore come del destinatario.

2.° La data della consegna.

3.° La quantità, la natura, il peso, il numero e le marche particolari degli oggetti da spedirsi.

4.° La menzione, se s'intende di fare eseguire la presa e la consegna a domicilio nelle località ove questo servizio è stabilito.

5.° Se si vuole il trasporto a grande od a piccola velocità.

6.° Se gli oggetti sono spediti in porto affrancato od assegnato.

7.° Le spese anticipate e gli assegni da cui è gravata la merce.

Non essendo sulla nota di spedizione indicato il modo di trasporto, s'intenderà scelto quello adottato dalla Società, e non sarà ammesso alcun reclamo in contrario.

Art. 76. **Presentazione delle note di spedizione e ricevuta degli oggetti.** — Le note di spedizione dovranno essere presentate dal mittente alla stazione nei termini rispettivamente stabiliti per i vari generi di trasporto, e la Società sarà obbligata di rimettergli, a titolo di ricevuta, uno scontrino indicante la natura ed il peso dei colli, non che il prezzo del trasporto.

Le mercanzie a Grande Velocità devono portare un indirizzo chiaro e preciso della persona a cui sono destinate.

Art. 77. **Prescrizioni relative alle note di spedizione.** — L'Amministrazione non accetta note di spedizione in accompagnamento delle merci, le quali presentassero correzioni oppure condizioni da impegnare la responsabilità dell'Amministrazione oltre i limiti delle condizioni ordinarie di trasporto stabilite dal presente regolamento. Essa rifiuterà egualmente le note di spedizione contenenti una clausola penale, e ove questa fosse stata inavvertentemente accettata, s'intenderà di pieno diritto nulla e di nessun' effetto, nè potrà venire invocata contro l'Amministrazione.

Art. 78. **False dichiarazioni.** — L'Amministrazione avrà facoltà di fare aprire i colli consegnati quando sospetti che contengano merce diversa da quella dichiarata o agglomerazione in una sola

Digitized by Google

spedizione di articoli appartenenti a classe diversa o diretti a persone diverse.

L'apertura dei colli sarà fatta alla presenza del destinatario, o dello speditore, e quando quest'ultimo si rifiuti, l'Amministrazione potrà astenersi dall'eseguirne il trasporto.

Ogni falsa dichiarazione della qualità o del peso di una merce, ogni agglomerazione in unica spedizione di articoli appartenenti a classe diversa o diretti a persone diverse, darà diritto alla Società di esigere il pagamento del triplo della somma della quale si fosse tentato di defraudarla.

Art. 79. **Trasporto a rischio e pericolo del mittente.** — L'Amministrazione non è tenuta ad accettare oggetti che non siano convenientemente imballati o presentino tracce evidenti di deterioramento o di avaria, salvo che lo speditore consenta, col mezzo di apposita dichiarazione, sulla nota di spedizione, di esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

Le merci che sogliono spedirsi sciolte cioè, senza l'imballaggio, e quelle di facile rottura, o suscettibili di deperimento, come gli ortaggi, le frutta e simili, si trasportano a rischio e pericolo del mittente, salvo il caso di guasto imputabile al fatto dell'Amministrazione.

Art. 80. **Merci pericolose.** — Le materie infiammabili, come il *fosforo*, i *solfanelli fosforici*, la *polvere da fuoco*, l'*acqua ragia*, l'*alcool e simili*, *gli oggetti per fuochi d'artifizio* ed ogni altra materia, specificata o no, nell'elenco annesso al presente regolamento, la quale facilmente riceva o comunichi l'incendio, sono escluse dal trasporto, se il mittente non si sottomette a quelle cautele che saranno determinate dal regolamento approvato dall'Autorità governativa.

Eguale disposizione sarà estesa agli acidi minerali ed a simili materie che possono cagionare danno alle altre merci ed ai vagoni.

L'Amministrazione non risponde dei danni provenienti dalla natura delle materie stesse.

I mittenti i quali non hanno dichiarato gli oggetti nocivi, oltre il pagamento della multa di cui all'art. 78, sono responsabili di tutti

Digitized by Google

1082

gl'inconvenienti che derivar potessero dall'ignoranza involontaria dell'Amministrazione a tale riguardo.

Art. 81. **Oggetti di straordinario peso o dimensione.** — I colli indivisibili aventi un peso da chilogrammi 5000 a chilogrammi 8000, saranno tassati nella classe superiore a quella cui la merce appartiene. Se appartengono alla prima classe saranno tassati a cent. 18 per tonnellata e chilometro.

Quelli pesanti oltre 8000 chilogrammi saranno trasportati previe convenzioni speciali da farsi coll'Amministrazione, la quale si riserva il diritto di rifiutarne il trasporto.

La Società non è obbligata al trasporto di oggetti le di cui dimensioni eccedessero la lunghezza di tre vagoni o che non potessero venire introdotti nella sagoma stabilita.

Art. 82. **Merci voluminose.** — Per le merci voluminose quando occupano un intiero vagone e per quelle che non ammettono comunanza con altre merci devesi applicare il disposto dell'art. 68.

Per quelle voluminose, e per tali saranno considerate quelle che pesano meno di chilogrammi 200 al metro cubo e non occupano un intero vagone, saranno tassate in ragione di chilogrammi 200 al metro cubo e come merci di 4.ª classe; se però applicando al peso reale il prezzo di tariffa della classe cui appartengono, ne risultasse un importo maggiore, sarà di preferenza adottato quest'ultimo modo di tassazione. Sarà in ogni modo aggiunta la tassa fissa sul peso reale attribuita alla classe cui appartengono.

Vengono eccettuati da questa disposizione i recipienti vuoti di che all'articolo susseguente.

Art. 83. **Recipienti vuoti.** — Ai recipienti e sacchi vuoti di ritorno, pei quali si faccia constare che nei quattro mesi precedenti abbiano servito al trasporto di oggetti sulla ferrovia, sì a grande che a piccola velocità, sarà applicata la tassa delle merci di 7.ª classe, in ragione del loro peso reale, per il ritorno a piccola velocità nello stesso percorso, e la tassa di 3.ª classe, ossia cent. 12 la tonnellata, in ragione del loro peso reale per il ritorno a grande velocità.

Art. 84. **Merci di valore dichiarato.** — Si potrà dichiarare il

Digitized by Google

valore delle merci eccetto quelle indicate nei precedenti articoli 79 e 80, pagando in aggiunta alla tassa sul peso, quella stabilita all'art.. 35 pel numerario e per gli oggetti preziosi, e sotto le condizioni speciali contenute nell'art. 36.

Art. 85. **Modo di tassazione.** — Salvo il disposto dell'art. 1.° nel calcolo delle distanze si ritiene per compiuto il chilometro incominciato.

I diritti per gli oggetti tassati in ragione di peso si applicano per frazioni indivisibili di 10 chilogrammi, salvo il disposto degli art. 41 e 68.

Nella formazione delle tasse, le frazioni minori di cent. 5 saranno calcolate per cent. 5.

Art. 86. **Riscossione delle tasse.** — Salvo le eccezioni stabilite pei bagagli e pei feretri, il porto per tutti gli oggetti spediti può essere pagato a partenza od assegnato a destinazione, tranne i casi previsti nell'art. 47 del presente Regolamento.

Art. 87. **Reclami per eccedenza di tasse.** — Ogni reclamo avente per oggetto una tassa creduta eccessiva, deve essere fatto immediatamente all'Amministrazione, la quale provvederà in ordine al presente Regolamento.

Tali reclami potranno essere presentati anche al capo stazione di arrivo o di partenza che dovrà rilasciarne ricevuta.

Passato il termine di sei mesi dalla data della spedizione non sarà più ammissibile alcun reclamo.

Art. 88. **Esazioni indebite.** — È proibito sotto pena di destituzione agli impiegati ed agenti addetti alla strada ferrata, di ricevere od esigere sotto qualunque pretesto altri diritti che quelli portati dalla tariffa.

È pure vietato ai medesimi sotto la stessa pena di accettare commissioni particolari, dovendo ogni oggetto trasportato essere sottoposto a tassa.

Art. 89. **Ricognizione del peso.** — Qualora il mittente di una merce da trasportarsi a piccola velocità non ne dichiari il peso nella nota di spedizione, lasciando che questo sia ricorosciuto dagli agenti della Società, dovrà pagare la tassa di centesimi 5 per quin-

Digitized by Google

1064

tale o frazione di quintale, se la pesatura si opera per colli separati; se poi il peso si eseguisce per vagone, la tassa sarà di L. 0,75 per ogni vagone, ancorchè incompleto.

Parimente all'arrivo della merce sì a grande che a piccola velocità sarà in facoltà del destinatario il chiedere la ricognizione del peso di uno o più colli merci, prima di ritirarli dalla stazione. La verifica del peso sarà gratuita se motivata da segni esterni di deterioramento delle merci, o quando, salvo le tolleranze di uso, si riscontri una diminuzione nella quantità delle merci stesse. Fuori di questi casi sarà riscossa per tale operazione una tassa di L. 1, 50 per ogni vagone, o quella di L. 0, 10 per quintale, se i colli sono pesati separatamente.

Art. 90. **Responsabilità dell'Amministrazione.** — La responsabilità dell'Amministrazione comincia dal momento che la merce è presa in consegna.

La responsabilità dell'Amministrazione cessa:

1° *Per gli oggetti trasportati a domicilio e per quelli che sono ritirati alla stazione,* dal momento che i destinatari ne danno ricevuta agli agenti dell'Amministrazione e ne prendono possesso;

2° *Per gli oggetti destinati oltre le strade ferrate,* dal momento della loro consegna all'Impresa o Agenzia indicata dal mittente sulla nota di spedizione, ed in difetto di tale indicazione, dal momento della consegna a quelle Agenzie o Imprese a cui la Società le avrà recapitate per l'ulteriore trasporto, eccetto i casi in cui l'Amministrazione s'incaricasse specialmente di trasporti oltre le proprie ferrovie, notificandone al pubblico i prezzi e le condizioni.

Nei casi di ritardi dell'arrivo delle merci la Società rimborsa od abbandona, eccetto il caso di forza maggiore, una parte della tassa di trasporto, salvo ai danneggiati, il ricorso ai Tribunali per conseguire quell'altra indennità cui credano di avere diritto.

Art. 91. **Reclami per avarie o perdite.** — Ogni reclamo per avarie o mancanze di oggetti, deve essere fatto, al Capo stazione di arrivo, prima che la merce sia esportata dalla stazione, affinchè l'a-

Digitized by Google

varia o la mancanza possa essere debitamente accertata dalla stazione medesima.

Trascorso il termine di sei mesi dalla data della spedizione, se fatta nell'interno, e di un anno se fatta all'estero, non può più essere ammesso alcun reclamo per mancanza od avaria di merci.

Art. 92. **Indennità in caso di perdite.** — Quando le merci siano di valore dichiarato, cioè che per esse sia stato pagato il prezzo di tariffa stabilito all'art. 35 pel numerario e per gli oggetti preziosi in aggiunta alla tassa sul peso, e siansi osservate le condizioni speciali di che all'art. 36, l'Amministrazione, in caso di perdita, corrisponderà l'equivalente al valore dichiarato.

Se invece la merce non è di valore dichiarato, l'Amministrazione accorda le seguenti indennità:

Per le merci spedite a gran velocità lire cinque per ogni chilogramma.

Per quelle spedite a piccola velocità

L. 2, 00 per la 1ª classe e per chilogramma
» 1, 10 » 2.ª » » »
» 1, 00 » 3.ª » » »
» 0, 20 » 4.ª » » »
» 0, 10 » 5.ª 6.ª e 7.ª » »

L'Amministrazione avrà sempre diritto di pretendere la presentazione delle fatture, o note di vendita, e di liquidare le indennità in ragione del prezzo degli oggetti in comune commercio, ove questo sia inferiore alla quota d'indennità sopra stabilita in ragione del peso.

Nel fissare l'indennità si terrà conto del calo naturale degli oggetti, e del peso dei recipienti e dell'imballaggio.

Qualora il proprietario di una merce creda di avere diritto ad una maggiore indennità, in forza di legge, potrà farlo valere presso i tribunali competenti.

Art. 93. **Oggetti rifiutati o abbandonati.** — Non potendosi ritrovare il destinatario, o rifiutandosi egli di ritirare gli oggetti saranno questi, se facili a deperire o ad essere danneggiati, venduti immediatamente dal capo stazione di arrivo a benefizio di chi di di-

Digitized by Google

1066

ritto, senza bisogno di ricorrere ad alcuna formalità giudiziaria, ed il prodotto di questa vendita, fatta deduzione di tutte le spese a carico dell'oggetto venduto, sarà tenuto a disposizione del proprietario a cui se ne darà avviso. Qualora questi non ritirasse tale prodotto nel termine di due anni dalla data dell'avviso, il prodotto stesso sarà impiegato nel modo stabilito dallo articolo 32.

Per gli oggetti non suscettibili di prossimo deperimento, il capo stazione di arrivo per mezzo del capo stazione di partenza darà immediato avviso allo speditore del rifiuto predetto, o della mancanza del destinatario; quindi se lo speditore non fa ritirare gli oggetti medesimi, o non ne chiede il ritorno nel termine di sei mesi, essi saranno venduti a privata licitazione; ed il ricavato, dedotte le spese e competenze dell'Amministrazione, sarà considerato come abbandonato e sottomesso alle disposizioni dell'articolo 32.

CAPITOLO XI.

Servizi diversi.

Art. 94. **Trasporti a domicilio** — La Società potrà stabilire servizi per la presa e consegna delle merci a domicilio.

Essa indicherà al pubblico con appositi manifesti le stazioni presso le quali sono stabiliti questi servizi, i prezzi e le condizioni da cui sono regolati.

I colli che non porteranno la menzione, *fermo alla Stazione*, saranno trasportati d'ufficio al domicilio, nelle località dove è aperto questo servizio.

Art. 95. **Diritti daziari.** — I diritti di entrata nelle città, per le merci da consegnarsi al domicilio, saranno pagati dall'Amministrazione, contro rimborso dei medesimi per parte dei destinatari.

Art. 96. **Diritti di magazzinaggio.** — Gli oggetti che non sono da trasportarsi a domicilio devono essere ritirati nelle stazioni dai destinatari entro la giornata successiva a quella in cui viene re-

Digitized by Google

capitata la lettera d'avviso, oppure se la lettera d'avviso, sarà rimessa alla posta, devono essere ritirati entro la giornata successiva alla impostazione, e qualora la giornata successiva fosse festiva, e come tale riconosciuta dallo Stato, tanto nel primo caso che nel secondo per ritirare le merci sarà accordata un'altra giornata.

Se la consegna della lettera d'avviso sarà fatta alla posta, la Società avrà il diritto di rivalersi verso il destinatario delle spese occorse.

Le merci a grande velocità, i bagagli e le merci a piccola velocità di 1.ª e 2.ª classe non ritirate dai destinatari nel termine prestabilito, vanno soggette ad un diritto di magazzinaggio di L. 0, 10 per ogni quintale e per ogni giorno; e le merci di tutte le altre classi e quelle tassate con tariffa speciale, vanno soggette ad un diritto di magazzinaggio di L. 0, 05 per ogni quintale e per ogni giorno.

Per il numerario ed oggetti preziosi, il detto diritto è di L. 0, 10 per mille lire e per giorno.

Il quintale ed il migliaio incominciati si ritengono per compiuti.

I veicoli e feretri pagheranno a titolo di magazzinaggio L. 1, 50 per giorno, quando non vengano ritirati entro il termine suddetto.

Se le merci non ritirate appartengono al novero di quelle che devono essere scaricate a cura e spesa dei destinatari, la tassa di magazzinaggio sarà di L. 0, 05 per quintale col maximum di L. 1, 50 per ogni vagone e per giorno, e la Società avrà inoltre la facoltà di fare scaricare i vagoni dopo trascorso il tempo accordato per lo scarico contro rimborso della spesa relativa in ragione di L. 0, 50 per tonnellata.

La stessa tassa di L. 1, 50 per vagone e per giorno, sarà applicata nel caso che il mittente non compisse il carico del vagone dopo decorse le 24 ore dalla data in cui fu messo a sua disposizione.

La tassa di magazzinaggio sarà dovuta anche nel caso che la merce fosse trattenuta in qualunque delle stazioni per causa di sequestro od altre indipendenti dalla Società.

Art. 97. Spese anticipate. — La Società s'incarica di pagare ai

Digitized by Google

10/15

mittenti le spese anticipate di cui possono essere gravate le merci al momento della loro consegna, salvo il rimborso per parte dei destinatari alla stazione di arrivo; questo pagamento sarà effettuato alle seguenti condizioni:

1.° Che la merce si trovi in buona condizione, e non soggetta a facile deperimento.

2.° Che l'importo delle spese anticipate sia inferiore al valore presuntivo delle merci.

3.° Che queste spese siano giustificate dal mittente e specificate in una distinta, da lui sottoscritta, rimessa alla stazione.

Il pagamento al mittente delle spese anticipate è soggetto alla provvigione del 1/2 per 0/0 calcolato di 10 in 10 lire; ma se la merce è consegnata da altre Amministrazioni, le spese anticipate saranno esenti da questa provvigione.

Art. 98. **Assegni.** — Allorchè una spedizione sarà caricata di un assegno, questo non sarà pagato al mittente che allorquando il destinatario, nel ritirare la merce, lo avrà sborsato alla stazione di arrivo.

La Società è responsabile verso il mittente del pagamento dell'assegno, o del rinvio della merce, la quale per conseguenza non può essere rilasciata al destinatario senza il pagamento dell'assegno oltre le altre spese. La stazione di arrivo, tosto esatto l'assegno, spedirà alla stazione di partenza l'avviso d'incasso sotto piego caricato della tassa prescritta dalla tariffa del numerario sull'importo dell'assegno.

Art. 99. **Rifiuto di pagamento di assegni o spese anticipate.** — Ove il destinatario rifiuti il pagamento delle spese anticipate e dell'assegno a carico delle merci, se ne darà immediato avviso al mittente, il quale potrà autorizzare la consegna delle merci, franca da dette spese e dall'assegno o ridurre l'importo; in tal caso il mittente dovrà rimborsare all'Amministrazione le spese anticipate, o l'ammontare della riduzione acconsentita dalla medesima.

Trascorsi quindici giorni dalla data dell'avviso senza che lo speditore abbia provvisto in proposito, sarà ad esso rinviata la merce,

Digitized by Google

facendo seguire sulla medesima le antecedenti spese, colle tasse di ritorno.

Art. 100. **Trasporti oltre le ferrovie.** — La Società può incaricarsi di effettuare spedizioni di merci destinate oltre le ferrovie od all'estero, come pure di ricevere nelle sue stazioni, contro rimborso delle spese e senza alcuna provvigione, le merci che le venissero dirette da paesi situati fuori delle ferrovie, mediante preventivo avviso al capo stazione di partenza e la trasmissione dei necessari documenti.

Art. 101. **Formalità doganali.** — I mittenti e i destinatari devono soddisfare a tutte le disposizioni doganali e daziarie a cui sono soggette le merci da essi spedite o ricevute; conseguentemente ogni contravvenzione a tali disposizioni sarà ad esclusivo loro carico.

L'Amministrazione s'incarica di compiere le formalità doganali pel transito e per lo sdoganamento delle merci spedite dalle stazioni estere, salvo il rimborso delle relative spese per parte dei destinatari.

Le suddette operazioni saranno effettuate colla scorta delle dichiarazioni dei mittenti, e perciò ogni contravvenzione per erronea dichiarazione sarà a carico delle merci.

Art. 102. **Orario.** — L'orario pel servizio delle ferrovie è regolato sul tempo medio di Roma.

Digitized by Google

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

Digitized by Google

1071

Avvertenze.

Gli oggetti segnati colla lettera *E* sono esclusi dal trasporto.

Devonsi considerare come compresse tutte quelle balle che sono ristrette ed assicurate mediante macchine di pressione in modo da farle resistere a tutte le scosse, urti e trabalzi cui possono andar soggette nei trasporti, e che una volta manomesse, non possono più ricomporsi nella primitiva forma senza grandi sforzi e senza l'uso di altre macchine.

Si riterranno pure compresse le balle legate con assicelle e funi molto strette, col mezzo del torchio, o legate con corde di ferro.

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
A			
Abiti imballati	1		
Aceto comune in bottiglie	3		
Aceto comune in barili o botti	5		2
Acciaio in lavori non nominati	2		
Acciaio in barre, verghe o lastre greggie	5		6
Acidi non nominati	2		
Acidi, nitrico e azotico (acqua forte), cloridrico (acido muriatico o spirito di sale marino), cloro azotico (acqua ragia)	3		
Acido borico (*Vedi Borace minerale*)			
Acido solforico (olio di vetriolo)	5		
Acido oleico	3		
Acqua di colonia e acque di fior d' arancio, melissa, cedro e simili	1		
Acquavite in bottiglie	3		
Id. in botti	4		
Acque minerali e gazose	3		
Acque di mare e da bagni in fusti o barili	7		3
Agarico	1		
Aghi da cucire e spilli	2		
Agro o sugo di limone e di cedro	2		
Agrumi, cioè, aranci, limoni, cedri e simili (*Vedi Frutti meridionali*)			
Alabastro lavorato	2		
Id. in pezzi, greggio	5		
Id. abbozzato	4		

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
lcool o spirito di vino in barili (*Vedi Spiriti*)			
llume	4		
mbra gialla o succino e ambra grigia	1		
mido ed amidone	4		
nice	2		
ntimonio in pani e sulfuro di antimonio	3		
ntraciti	7		1
rdesie greggie	7		3
rdesie levigate	4		
rgille non nominate	7		3
rmi da fuoco e da taglio	3		
rsenico metallico e acido arsenioso	2		
sfalto naturale in roccia od artificiale	7		3
ssi di ferro per carri	3		6
vena	6		1
vorio lavorato	1		
vorio in natura	2		
zzurro di Parigi, di Prussia, di cobalto o smaltino	1		
B			
alocchi da fanciulli	1		
alsami solidi e balsami liquidi	1		
alene naturali od artificiali	1		
asoli (*Vedi Lava greggia per lastricato*)			
arche	1		
arili vuoti	1		
Id. di ritorno	7		
erretteria	2		

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Biacca o cerussa, ossia bianco di piombo.	4		
Biadetto o ceneri azzurre.	2		
Bianco di zinco.	3		
Bianco di marmo.	4		
Bianco di Meudon e di Troyes.	4		
Bigliardi	2		
Bilancie a bilico (*Vedi Macchine e meccanismi*). . . .			
Birra in bottiglie.	3	1	
Birra in fusti.	5	1	2
Bismuto.	3		
Bitume secco.	6		1
Blacke	6		1
Bolo d'Armenia.	4		
Bolloni di ferro.	5		6
Bombe di ghisa.	5		6
Borace minerale.	5		
Borra e cimatura di stoffe.	5		
Botti di legno, vuote.	1		
Id. di legno vuote di ritorno	7		
Bozzoli morti.	2		
Bromo	2		
Bronzo in minuti lavori.	2		
Bronzo in grossi lavori d'ornato, in medaglioni e simili	3		
Bronzo in grossi pezzi, come cannoni e campane. .	5		
Bronzo in pani e rottami.	6		
Budella fresche o salate in sacchi o ceste.	7		3
Butirro fresco e salato in botti o casse.	4	1	
Buscole da olio.	4		

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Brace (*Vedi Ceneri comuni*)			
C			
Cacao	2		
Cacciagione	1		
Cacio (*Vedi Formaggio*)			
Caffè	3		
Calce viva o calce spenta in polvere alla rinfusa	7		3
Calce viva o calce spenta imballata	7		3
Calce in pasta o malta	E		
Caldaie e simili recipienti di rame	2		
Caldaie in lamiere di ferro o di acciaio	5		6
Camini di marmo o di altra pietra	4		
Campeggio in grossi pezzi od in schegge	4		4
Canapa greggia o pettinata	5		4
Candele di sevo e candele steariche	3		
Candele di cera	2		
Canfora	1		
Canne d'India, di zuccaro e simili lavorate o non	2		
Canne palustri	4		
Cannella (corteccia di)	1		
Cappelleria { in casse o ceste	1		
Cappelleria { sciolta	E		
Capperi	1		
Caratteri di stampa	3		
Carbone vegetale	5		1
Id. fossile	6		1
Cardi o cardoni vegetali	2		

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe a Grande Velocità Num.
Cardi, scardassi o pettini di ferro.	3	
Carni fresche e macellate.	2	1
Carni affumicate, salate o secche.	3	
Carta da disegno, da lettere, carte da giuoco ed altre carte fini.	2	
Carta ordinaria da scrivere e carta da musica. . . .	3	
Carta grossolana e da inviluppi.	4	
Carniccio di pelle e cuoio.	7	
Cartone e cartoncino	4	
Carubbe	3	
Casse o ceste vuote non nominate.	1	
Id. o ceste vuote di ritorno	7	
Casse di ferro o forzieri per danari.	3	
Cassia in canna o lignea.	1	
Castagne.	3	
Catrame in botti o barili.	6	
Catecù (detta terra giapponica).	1	
Caoutchouc (*Vedi Guttaperca*).		
Caviglie per vie ferrate.	3	
Cemento	6	
Ceneri d' orefici.	4	
Ceneri comuni in sacchi.	6	
Cera manifatturata	2	
Cera in pani.	3	
Cereali (*Vedi Granaglie*).		
Cerchioni di ferro per carri.	3	
Chincaglie non nominate.	1	
Chioderie in sacchi, fusti o casse ed alla rinfusa. . .	3	
Cicoria (radice o estratto di).	1	

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Cinabro o vermiglio	1		
Cipolle	5	1	
Cinabrese	4		
Cioccolato	1		
Cloruro di calce od ipoclorito di calce	4		
Coaltar liquido e solido	6		1
Cobalto	2		
Cocciniglia	1		
Coccole di ginepro	5		
Coke	6		1
Colla di pesce	3		
Colla comune	4		
Collezione di preparati chimici, di minerali per musei o per l'insegnamento di figure o forme geometriche e simili	1		
Colofonia	4		
Coloniali non nominati	1		
Colori non nominati	1		
Coltellerie	3		
Conchiglie	3		
Concimi naturali od artificiali non nominati	7		3
Confetterie e pasticcerie	1		
Conserve per alimento	1		
Coppale (resina in pezzi di)	1		
Corami (*Vedi Pelli conciate*)			
Corde di stoppa, di lino o di canapa	5		4
Corde di ferro	5		6
Corna lavorate	1		
Corna di bufalo, di cervo e simili in natura	3		

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Corna di bue, di montone e simili in natura.	4		
Cornici di quadri non incassate.	1		
Id. di quadri o specchi incassate.	2		
Cortecce d'albero per tinta (macinate).	3		
Id. Id. Id. (greggie) non nominate. .	4		
Id. di quercia, olmo, e simili per concerie si greggie che macinate.	5		
Cotone in filetto ossia cascami di cotone.	6		4
Id. naturale in fiocchi e non sgranellato in balle non compresse.	4		4
Id. naturale in fiocchi e non sgranellato in balle compresse.	5		4
Cremor di tartaro.	1		
Creta in natura.	7		3
Crine lavorato.	1		
Crine greggio in balle non compresse.	2		
Crine greggio in balle compresse.	3		
Cristalli { in casse o ceste.	2		
Cristalli { sciolti.	E		
Cristalli (rottami di) in casse o ceste	7		3
Crivelli o vagli	1		
Cromato e bicromato di potassa	1		
Crusca o cruscherello detto anche Tritello.	6		1
Curcuma (radice di)	3		
Cuscinetti per vie ferrate	5		
D			
Datteri (*Vedi Frutti Meridionali*)			

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Decorazioni da teatro	1		
Degras di pelli	4		
Dittamo	1		
Dividivi	2		
Doghe da tini, botti o barili	5		
Droghe non nominate	1		
E			
Erbe medicinali non nominate	1		
Erba spartea, erba sala, erba pitta, o spada ed altre erbe filamentose	4		
Erbe per tintura	2		
Esca in casse, esclusa quella semplicemente imballata	1		
Estratti di legni da tinta, liquidi o in paste	1		
Estratti medicinali	1		
Eteri	1		
Effetti d'uso	1		
Effetti teatrali	3		
F			
Falci	4		
Fanghi (*Vedi Concimi*)			
Farine di seme di lino non spremuto	5		
Farine	6		1
Fascine	6		4
Feccia (allume di) o carbonato di potassa impura	3		
Fecole alimentari non nominate	3		

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe a Grande Velocità Num.
Fecole di pomo di terra	4	
Feltri	2	
Feldspato	7	
Ferro in fili ed altri lavori non nominati	3	
Ferro in forma di strettoj di fabbroferrajo e di utensili agrarj	5	
Ferro in tubi o lamiera o moglietta	5	
Ferro lavorato in grossi pezzi, come chiavarde, incudini, grosse corde e catene	5	
Ferro in verghe o barre	5	
Ferro in rottami e scaglie	5	
Ferro in fili per telegrafi	5	
Fiammiferi o zolfanelli	4	
Fichi secchi (*Vedi Frutti Meridionali*)		
Fieno non compresso, ed altri foraggi secchi o freschi	2	
Fieno compresso	5	
Filo di seta o di lana	1	
Filo di lino, di canape e di cotone	3	
Fiori artificiali incassati	1	
Fiori viventi	1	
Foglie di palma ed altre non nominate	2	
Foglie per tinta, non nominate	2	
Foglie di gelso in sacchi e ceste	3	
Foglie di meliga o gran-turco in sacchi	2	
Formaggi freschi	3	1
Formaggi sodi	4	1
Formelle di residui di conceria (motte)	7	
Formelle di carbon fossile ed altre non nominate per combustibili	6	

Digitized by Google

1182

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Fosforo in natura	2		
Fosfato di calce	6		
Frutta fresche di facile deperimento	5	1	
Frutta fresche o secche non nominate	5	1	
Frutti meridionali freschi e secchi	5	1	1
Fuligine in sacchi	7		3
Funghi freschi	3	1	
Funghi secchi o in conserva	1	1	
Fusti vuoti	1		
Id. vuoti di ritorno	7		
G			
Galle non nominate	3		
Gargiolo di canapa (*Vedi Canapa*)			
Garofani (chiodi di)	1		
Genziana in radice	5		
Genziana macinata	4		
Gesso in lavori	2		
Gesso calcinato e non	7		3
Ghiaccio	7	2	
Ghiaja e ciottoli	7		3
Ghiande	6		3
Ghisa in lavori d'ornato e in balaustri	5		
Ghisa in grossi lavori non nominati	5		6
Ghisa in tubi	5		6
Ghisa (cannoni e palle di) (1)	5		6
Ghisa in pani rottami e scaglie	5		6
Giallo di cromo o cromato di piombo	1		

(1) I cannoni montati sopra gli affusti saranno assimilati ai carri.

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Giallo santo	1		
Giunchi lavorati escluse le canne	3		
Giunchi greggi	4		
Giaggiolo	4		
Gomme non nominate	1		
Grafite o piombaggine	3		
Granaglie d'ogni specie non nominate	6		1
Graniti	7		3
Grascie naturali	4		1
Graspo o residuo della pigiatura dell'uva	7		3
Guado o erba giallina	3		
Guano	6		1
Gusci di noce in sacchi	7		3
Guttaperca greggia	4		
Guttaperca lavorata	1		
I			
Incenso	1		
Inchiostro	3		
Indaco	1		
Iodio o joduro di potassio (idriodato di potassio)	1		
Isolatori e sostegni per linee telegrafiche	5		
Iute (erba filamentosa)	4		
L			
Lacca carminata	2		
Lampade o lanterne impagliate od incassate	2		

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Lana lavata non compressa	3		
Lana lavata in balle compresse	4		
Lana sucida in balle compresse o non	5		4
Lana rinata o borra di lana	5		4
Lardo e lardoni	4		
Latta bianca (oggetti di)	1		
Latta in fogli	5		6
Latte	2	1	
Lava greggia per lastricato	7		3
Lavori di scultura	1		
Lavori di modista, di legatore di libri, di cartone o carta pesta	1		
Lavori di panierajo, ombrellajo e tornitore non nominati	1		
Legni medicinali	1		
Legnami in lavori, non nominati	3		
Legnami di ebano, di noce d'India, acero, mogano e simili (greggio o semplicemente segato o squadrato)	4		
Legni da tinta, non nominati in grossi pezzi o schegge	4		
Legnami in forma di serramenta ed altri grossi lavori da falegname	5		
Legname non nominato (greggio o semplicemente squadrato o segato)	5		4
Legname di dimensione maggiore alla lunghezza di un vagone			5
Legna da ardere	6		4
Legumi freschi	5	1	

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Legumi secchi, come fagiuoli, lenticchie, fave, lupini e simili	6		1
Libri	3		
Licheni medicinali e da tinta	1		
Lignite	7		3
Limatura di ferro, rame, bronzo, ottone e zinco	5		6
Lime o raspe	3		
Lino greggio in balle non compresse	4		
Lino greggio in balle compresse	5		
Liquori in bottiglie	2		
Id. in botti o barili	3		
Litantrace (houille)	7		1
Litargirio	4		
Lucido per le scarpe	2		
Luppoli in balle non compresse	2		
Luppoli in balle compresse	3		
M			
Macchine o meccanismi non incassati	2		
Macchine o meccanismi incassati	3		
Macchine agrarie come locomobili e trebbiatrici			4
Macchine e manifatture spedite alle Esposizioni Agrarie ed Industriali			7
Macine da molino	6		6
Macis	1		
Madreperla	1		
Maglioli	3		
Magnesia nativa in pezzi o terra magnesiaca (giobertite)	4		

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Magnesia (carbonato di) o magnesia calcinata	1		
Majolica (stoviglie di) in casse o ceste	4		4
Mandorle e simili semi sgusciati (*Vedi Frutti Merid.*).			
Manganese	5		6
Marmo lavorato (esclusi lavori di scultura)	5		3
Marmo in lastre gregge	6		6
Marmo greggio in massi	6		6
Marmette da pavimento	6		6
Marna	7		3
Mattoni	7		3
Medicinali non nominati	1		
Melasso liquido	4		2
Mercerie, conterie non nominate	2		
Mercurio	1		
Metalli greggi non nominati (esclusi i metalli preziosi.)	3		
Metalli lavorati non nominati (esclusi i metalli preziosi.)	2		
Miele	3		
Minerali metallici	6		3
Minio	3		
Mirra	1		
Mobilia imballata od incassata	2		
Mobilia non incassata nè imballata	1		
Mobilia usata (sgomberi)			4
Moneta erosa, bronzo o rame	1		
Mosto in botti o barili	5		2
Moresche e cascami di seta, esclusi i bozzoli	3		
N			
Natrone o carbonato di soda naturale	4		

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Nero animale o d'ossa e nero di fumo	3		
Neve	7	2	
Nitrato di potassa o salnitro	4		
Nitrato di soda o nitro cubico	4		
Nitrati non nominati	2		
Noce moscata	1		
Noce vomica	1		
Noccioli ed altri ossi di frutta non nominati	6		3
Noci	5		1
O			
Ocra	4		
Oggetti di dimensione maggiore alla lunghezza di un vagone			5
Oggetti di cancelleria non nominati	2		
Oggetti per fuochi d'artifizio	1		
Oleina	3		
Olio in anfore (*senza garanzia*)	1		
Olio in pelli a carro completo (*senza garanzia*) (1)			2
Olii medicinali non nominati	1		
Olii essenziali non nominati	1		
Olio di ricino	2		
Olio di pesce per uso tecnico	4		
Olio di oliva, di noce e sesamo in bottiglie	3		
Olio di noce e sesamo in botti e barili	5		2
Olio di oliva e di colza, in botti o barili	5		2
Olio di trementina, di sasso, di resina, di schisto e simili	5		2

(1) Quando ad una spedizione di Olii in botti a vagone completo venissero aggiunte delle pelli d'olio, il peso di queste dovrà essere cumulativamente tassato col resto della spedizione.

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Olive in conserve	3		
Olive in natura	5	1	1
Oltremare artificiale e naturale	2		
Oppio	1		
Oriana (genere per tinta)	3		
Oricello (genere per tinta)	3		
Orologerie incassate	1		
Ortaglia	5	1	
Orzo	6		1
Ossa lavorate	1		
Ossa in natura	7		3
Ostriche ed altri frutti di mare	1	1 e 3	
Ottone in minuti lavori non nominati	1		
Ottone in filo ed in lamiera	5		6
Ottone in pani	5		6
Ovatte	1		
P			
Paglie di ogni specie, escluse quelle da cappelli	2		4
Paglia da cappelli greggia e lavorata	1		
Palle o granate di ferro o ghisa	5		
Pali per linee telegrafiche	6		
Pane comune compreso il biscotto	3	1	
Panni di ogni specie	1		
Passamanteria	1		
Paste tintoriali non nominate	2		
Paste da vermicellajo	5	1	8
Pasticceria	1		

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Patate o pomi di terra	5	1	1
Pece navale o pece nera	4		
Pece greca (*Vedi Colofonia*)			
Peli di animali (esclusi la lana ed il crine)	1		
Pelli camosciate o verniciate ed altre non nominate.	2		
Pelli conciate di ogni specie	3		
Pelli di capretto, agnello, cervo, lepre, coniglio e simili	3		
Pelli gregge non conciate, secche o fresche, di bue, vacca, vitello, cavallo ed altri grossi animali	4		4
Pelli (raschiatura e ritagli di)	7		3
Pelliccie	1		
Pelli vuote da olio	5		
Penne da scrivere	2		
Pennelli	2		
Pepe	3		
Pergamene	2		
Pesci freschi	1	1e3	
Pesci all'olio ed in conserva	2	1	
Pesci nel sale ed in salamoia	4	1	
Pesci affumicati o secchi, comprese le aringhe e le salacche	5		
Pianoforti	1		
Piante viventi non imballate	2		
Piante viventi imballate	3		
Pietra pomice	4		
Pietrame (*Vedi Ghiaja e Ciottoli*)			
Pietre litografiche ed altre non nominate, in casse	3		
Pietre coti ed altre pietre da arrotare, sciolte	4		

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Pietre da taglio levigate	4		
Pietre da taglio greggie o grossamente lavorate	7		3
Pietre da calce	7		3
Pietre da costruzione	7		3
Pine (frutta di pino)	5		1
Pinoli sgusciati	2		
Pinoli col guscio	3		
Piombo in lavori minuti non nominati	2		
Piombaggine (*Vedi Grafite*)			
Piombo in migliarola	3		
Piombo in tubi	5		6
Piombo in pani, ritagli e in lamine	5		6
Pipe	2		
Piriti	7		3
Pistacchi	2		
Piume ed acconciature di piume incassate	1		
Pollame vivo in gabbie	2	1 e 3	
Pollame morto	2	1	
Polvere da fuoco	1		
Polvere di marmo e di ardesia	7		3
Pomidoro	5	1	
Porcellana (stoviglie di) in casse o ceste	3		
Porcellana in polvere	7		3
Potassa in botti	5		
Potassa (bicarbonato di)	2		
Potassa (carbonato di)	5		
Pozzolana	7		3
Preparati farmaceutici non nominati	1		
Prodotti da pizzicagnolo non nominati	4		

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Prodotti chimici non nominati	2		
Profumerie non nominate	1		
Q			
Quadrelli da pavimenti di majolica	5		3
Quadrelli da pavimenti ordinari	7		3
Quadrerie non incassate	1		
Quadrerie incassate	2		
Quarzo	7		3
Quercitrone macinato	3		
R			
Radici medicinali non nominate	2		
Radice di palude e da spazzole	4		
Rame in lavori non nominati	2		
Rape	5	1	
Raschiatura d'ossa	7		3
Rame in lamine, tubi e fili	5		6
Rame in pani	5		6
Recipienti di vimini	1		
Id. Id. di ritorno	7		
Regolizia (radice di)	5		
Rabarbaro	1		
Resine, cioè trementina, gallipot, copale e simili (esclusa la colofonia)	2		
Ricino (grani di)	4		
Riso e risone	6		1
Rosso inglese (colcotar) e di Prussia	3		

Digitized by Google

1092

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Rotaje di ferro per vie ferrate	5		
Rubbia in balle non compresse	3		
Rubbia greggia o macinata in balle compresse ed in fusti	4		
Rubbia (estratto di) detta Garanzina	1		
S			
Sabbie non nominate	4		
Sabbia comune	7		3
Sacchi di tela	4		
Sacchi di tela di ritorno	7		
Salami ed altri prodotti da salsamentario	4	1	
Sale ammoniaco e sale di saturno	2		
Sale di stagno in barili	3		
Sale comune	4		
Sale (assi) di ferro	5		
Sali medicinali non nominati	2		
Salnitro	4		
Salsapariglia	1		
Sandalo rosso o citrino, intiero o macinato	2		
Sandracca	1		
Sangue di bue o di altre bestie, liquido in botti ed essicato in sacchi o casse	5		3
Sansa o panello, residuo di noci, di lino, di oliva, di ricino e simili	7		3
Sapone in polvere o profumato	2		
Sapone ordinario in pani o in pasta	5		8
Scamonea	2		

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe a Grande Velocità Num.
Scarpe e stivali di pelle o di stoffa	2	
Scarpe di legno o zoccoli	4	
Schiuma di mare	2	
Sciroppi compreso quello di fecola	2	
Scope di saggina o di legno	4	
Scorze di frutta	3	
Secchie o mastelli di legno vuoti	3	
Sedie in gabbie o casse	2	
Segala	6	
Segatura di legno	5	
Sellerie e lavori da sellajo	2	
Semenze di canapa, cotone, trifoglio e simili	5	
Semi oleiferi (sesamo, colza, ravizzone, lino e simili)	5	
Semole	6	
Sena in balle	3	
Senapa	4	
Serrature di ferro	3	
Seta greggia, manifatturata od in tessuti	1	
Setacci di ogni specie	1	
Setole	1	
Sevo in pani o botti	5	
Smalto	2	
Smeriglio in polvere e carta smerigliata	3	
Soda (bicarbonato di)	2	
Soda cristallizzata od in polvere, ossia carbonato di soda depurato	3	
Soda fattizia in botti	5	
Soda fattizia greggia di Alicante e di Cartagena (carbonato di soda impuro) caricata alla rinfusa	5	

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Solfato di barite o spato pesante	4		
Solfato di magnesia (sal canale)	4		
Solfato di rame, di zinco e di ferro	4		
Solfati di ogni specie non nominati	3		
Solfo in pani od in polvere	6		1
Solfo in canna	6		1
Sommaco	4		
Spazzole	2		
Specchi incassati	1		
Spermaceto greggio	4		
Spiriti	5		2
Spugne	1		
Spermaceto lavorato	2		
Stadere (*Vedi Macchine e Meccanismi*)			
Stagno lavorato	2		
Stagno in fogli	5		6
Stagno in pani o verghe	5		6
Stampe o stampati diversi in carta o tela, incassati od imballati	3		
Statue d'ogni specie	2		
Stearina e acido stearico in pani	4		
Stecche (éclisses) per l'armamento delle ferrovie	5		
Stoffe di ogni specie	1		
Stoppa di canapa	6		4
Storte di ghisa o di ferro	5		6
Stracci di ogni specie	5		4
Strumenti di fisica, ottica, musica e di precisione incassati	1		
Strumenti agrarj non nominati	4		

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Strutto o grasso cotto in fusti o casse.	4	1	
Stufe di ferro o ghisa.	4		
Stufe di terra cotta o di pietra.	4		
Stuoie di canna.	4		
Stuoie per pavimenti e simili.	3		
Sughero in turaccioli.	1		
Sughero greggio in pezzi o tronchi.	3		
Sugo di regolizia.	2		
Sughi liquidi o concreti non nominati.	2		
T			
Tabacco lavorato	1		
Tabacco in foglia.	3		
Tabacco in costole.	4		
Tamarindi	2		
Tappezzerie di carta.	3		
Tarso (*Vedi Marmo*).	»		
Tartaro greggio o feccia di vino.	4		
Tartufi	1		
Tegole o coppi ed embrici.	7		3
Tela da sacchi o da imballaggio.	4		
Telerie di lino, canapa, cotone, lana e simili non nominate	2		
Terre d'ombra, di Siena, di Roma e di Vicenza. . .	6		
Terra saponacea e da follone.	6		3
Terre da pipe e da stoviglie.	7		3
Terraglie cotte in forma di utensili per cucina. . . .	4		4
Terraglie in grossi lavori, come vasi da fiori, giarre			

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
ritorte e tubi per gaz e simili non nominati	5		4
Terra greggia o terriccio	7		3
Tessuti d'ogni specie non nominati	1		
Thè	1		
Tini vuoti	1		
Tini vuoti di ritorno	7		
Tiglio di canapa (*Vedi Canapa*)			
Tonno in olio	3		
Torba	7		3
Torce a vento	3		
Tornelli di filo di canapa da gomena	5		
Traversine per vie ferrate	5		
Tripoli (terra di) in sacchi o barili	4		
Tubi in terra cotta per la fognatura (*drainage*)	5		4
Tufi	7		3
Tuttoli di meliga in sacchi	6		4
U			
Unghie da animali	5		3
Unto di ruote	6		
Uova in casse o ceste	3	1	
Utensili non nominati per arti e mestieri	3		
Uva secca	3		1
Uve fresche in ceste	5	1	1
Uve fresche in fusti, in bigoncie o navasse	5	1	1

Digitized by Google

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
V			
Vallonea	5		4
Vaniglia	1		
Verde eterno, di montagna, di vescica, di Alemagna, verde inglese	2		
Verderame	3		
Vernici	2		
Vesciche o budelli secchi	2		
Vestimenta d'ogni specie	1		
Vetrerie sciolte	E		
Vetrerie in casse o ceste, od impagliate (esclusi i cristalli)	4		4
Vetri in rottami	7		3
Vimini in fasci	4		
Vini in fiaschi	3		
Vini di Madera, Marsala, Malaga, Cipro, Siracusa, Borgogna, Bordeaux, Sciampagne ed altri vini di lusso in botti o barili	2	1	
Vini in bottiglie	3	1	
Vini comuni in botti o barili	5	1	2
Viti di ferro in sacchi o ceste	5		6
Vetriolo azzurro o bianco (solfato di rame o di zinco)	4		
Vetriolo verde (solfato di ferro)	4		

Digitized by Google

1098

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe normale a Piccola Velocità	Tariffe Speciali a Grande Velocità Num.	Tariffe Speciali a Piccola Velocità Num.
Z			
Zafferano	1		
Zafferone	3		
Zibibbo	3		1
Zinco (lavori di)	2		
Zinco in lamine e tubi	5		6
Zinco in pani	5		6
Zucchero raffinato e zucchero di latte	3		
Zucchero non raffinato e riconosciuto come tale dalla Dogana	4		

Digitized by Google

TARIFFE SPECIALI

Digitized by Google

Digitized by Google

CONDIZIONI GENERALI

PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE SPECIALI

1.° Per le spedizioni di peso inferiore a quello prescritto dalle singole tariffe speciali è facoltativo al Mittente di richiedere l'applicazione della Tariffa Speciale pel minimo di peso prescritto, facendone domanda sulla nota di spedizione.

2.° Nelle spedizioni a vagone completo, l'eccedenza che non fosse sufficiente a formare un secondo vagone completo, sarà tassata secondo la tariffa ordinaria a cui appartiene la merce, a meno che il mittente con apposita annotazione sulla nota di spedizione, domandi di pagare la tassa, secondo la Tariffa Speciale, pel minimo del peso prescritto.

3.° Resta inteso che nelle spedizioni a vagone completo è ammesso il carico misto dei diversi generi che fruiscono di una stessa Tariffa Speciale, purchè d'invio di un solo mittente e diretti ad un solo destinatario.

4.° Il carico e lo scarico delle merci favorite dalle tariffe speciali si opera conformemente al disposto dell'Art. 69 delle Tariffe Generali.

5.° Pel carico e scarico delle merci fatto per cura degli Speditori e dei Destinatari è stabilito il termine seguente:

In partenza. — I vagoni dovranno essere caricati nel termine di 24 ore a partire dal momento in cui furono messi a disposizione del Mittente.

In arrivo. — I Vagoni dovranno essere completamente scaricati nelle 24 ore dopo la data del timbro postale che trovasi sull'avviso di arrivo dato dalla Stazione al Destinatario.

Digitized by Google

Trascorso siffatto termine la Società avrà il diritto di riscuotere a titolo di sosta L. 1. 50 per vagone e per giorno di ritardo.

Qualora poi la Società, trascorso il termine suddetto, avesse convenienza di scaricare il Vagone, lo potrà fare riscuotendo le tasse indicate al terzo capoverso dell'Art. 69 delle Tariffe Generali.

6.° I Vagoni non potranno essere caricati oltre il limite della loro portata.

7.° Le condizioni ordinarie delle Tariffe Generali sono applicabili alle merci favorite da tariffa speciale in quanto non trovansi modificate dalle presenti disposizioni.

Digitized by Google

TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ

Tariffa speciale N. 1.

Base della tariffa

Spedizioni di peso uguale o superiore ai 100 Chilogrammi e percorrenti almeno 80 Chilometri

L. 0. 18 per Tonnellata-Chilometro.

Indicazioni delle merci che fruiscono della detta tariffa

Birra.
Butirro fresco e salato.
Carne fresca e macellata.
Formaggi freschi e sodi.
Frutta fresche e secche compresa l'uva, le ulive e gli agrumi.
Funghi.
Latte.
Ortaglia e legumi; comprese le cipolle, le rape, le patate, le carote, i citriuoli, i pomi d'oro, i carciofi e simili.
Ostriche ed altri frutti di mare.
Pane.
Paste da vermicellajo.
Pesce fresco, all'olio, in conserva ed in salamoja.
Pollame vivo e morto.
Salami ed altri prodotti da salsamentario.
Selvaggiume.
Strutto.
Uova.
Vino.

Condizioni

Le spedizioni che non raggiungessero i limiti di peso e percorrenza prescritti per fruire della Tariffa speciale in ragione di L. 0.18 per Tonnellata-Chilometro, potranno tuttavia esser tassate in base a detta Tariffa, quando il mittente con apposita annotazione sulla Nota di Spedizione si assoggetti di pagare pel numero di Chilometri e peso indicato.

Digitized by Google

TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ

Tariffa speciale N. 2.

Base della tariffa

L. 0. 30 per Vagone e Chilometro.

Indicazioni delle merci che fruiscono della detta tariffa

Ghiaccio o Neve.

Condizioni

Le spedizioni si accettano soltanto per Vagone completo e si considera completo il Vagone quando è occupato in modo da non potervisi caricare altra merce; però non potrà essere oltrepassata la portata massima del Vagone stesso.

Il carico e lo scarico dev'essere effettuato dai mittenti e destinatarii.

La Società non risponde della fusione che si produce nella durata normale del tragitto.

Le tasse di trasporto devono pagarsi in partenza.

Digitized by Google

TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ

Tariffa speciale N. 3.

Base della tariffa.

L. 0. 55 per Vagone-Chilometro.

Indicazione delle merci che fruiscono della detta tariffa

Pollame vivo in gabbie o ceste.
Pesci freschi.
Ostriche e frutti di mare pure in ceste e sacchi.
Selvaggiume in gabbie o ceste.

Condizioni

—

Digitized by Google

TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ

Tariffa speciale N. 4.

Base della tariffa

L. 0. 11 per Capo e Chilometro.

Indicazione delle spedizioni che fruiscono della detta tariffa

Cavalli da corsa.
Cavalli destinati alle Esposizioni Ippiche in vagone a scuderia.

Condizioni

La riduzione è concessa soltanto dietro domanda dello speditore colla quale dichiari che in caso di ritardato arrivo della spedizione, la Società è esonerata da qualunque responsabilità; in difetto di questa formalità si applicherà la Tariffa Generale.

Le domande dovranno essere accompagnate: per i cavalli di corsa da un certificato del Presidente della Società delle Corse del Comune. ove le medesime devono aver luogo. Per i cavalli destinati alle Esposizioni Ippiche, da un certificato rilasciato dal Sindaco della località in cui domicilia il mittente.

I Vagoni-Scuderie dovranno essere domandati 24 ore prima alla Stazione che dovrà far la spedizione dei cavalli.

La Società non risponde dei danni che potrebbero derivare da accidenti successi in corso di viaggio, salvo da quelli che risultassero da un fatto suo.

I cavalli dichiarati per un valore superiore alle L. 5,000 pagheranno in più la metà della tassa sopra stabilita.

Un custode potrà accompagnare i cavalli, tanto nell'andata che nel ritorno, prendendo posto nel Vagone-Scuderia colla riduzione del 50 per 0/0 sul prezzo di un biglietto di 3.ª Classe.

La presente Tariffa si applicherà soltanto dopo autorizzazione della Direzione.

Digitized by Google

TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ

Tariffa speciale N. 5.

Base della tariffa

Ribasso del 50 per 0/0 sul prezzo ordinario di trasporto.

Indicazione delle spedizioni che fruiscono della detta tariffa

Animali destinati alle Esposizioni Agrarie in Vagoni Merci.

Condizioni

Per aver diritto a questa concessione lo speditore dovrà presentare un certificato rilasciato dal Presidente della Commissione per la Esposizione, vidimato dal Sindaco del Comune ove la medesima dovrà aver luogo.

La Società non risponde dei danni derivanti da accidenti successi lungo il viaggio, salvo da quelli che risultassero da un fatto suo.

La presente tariffa speciale si applicherà soltanto dopo autorizzazione della Direzione data con Circolare che indicherà pure il tempo utile per fruirne.

Digitized by Google

TRASPORTI A PICCOLA VELOCITÀ

Tariffa speciale N. 1.

Base della tariffa

Spedizioni per vagone di 6 tonnellate almeno o paganti per tal peso

Da 1 a 200 Chilometri

L. 0. 05 per Tonnellata-Chilometro.

Pei percorsi superiori a 200 Chilometri

L. 0. 04 per Tonnellata-Chilometro, senza che la tassa dal punto di partenza a quello di arrivo possa essere inferiore a L. 10 per Tonnellata.

Indicazione delle merci che fruiscono della detta tariffa

Antraciti.
Avena.
Blake.
Bitumi secchi.
Carbone fossile.
Carbone vegetale.
Catrami.
Castagne e Noci.
Coaltar liquido e solido.
Coke.
Crusca o Cruschello detto anche Tritello.
Farine ossia prodotti della macinazione delle granaglie.
Formelle di residui di Carbone fossile.
Frutti Meridionali come sarebbero gli agrumi, cioè Aranci, Cedri, Limoni, Datteri, i Fichi secchi, le Carubbe, le Pine, Uva passa detto anche Zibibbo, e le Olive in natura.
Granaglie di ogni specie, come Grano o Frumento, Grano turco, detto anche Saraceno o Formentone, Miglio, Panico, Farro o Spelta, Melica o Saggina, Barbariato o miscuglio di segala e frumento.
Grascie naturali.

Segue

Digitized by Google

Seguito **Tariffa speciale N. 1.**

Guano.
Legumi secchi, come Fagiuoli, Fave, Lenticchie, Lupini, Piselli, Ceci e la Veccia.
Litantrace.
Orzo.
Patate o Pomi di terra.
Riso e Risone.
Segala.
Sementi diverse, come sarebbero quelle di Arachide, Canapa, Trifoglio, Cotone, Colza, Sesamo, Ravizzone, Lino, Dattilo, Loglio, Sorgo, da prato, Ricino, Bettulla, Girasole.
Semola o Semolino.
Soda fattizia greggia.
Uva fresca in cesti, bigoncie, tini ecc.
Zolfo in pani, in polvere ed in canna.

Digitized by Google

TRASPORTI A PICCOLA VELOCITA

Tariffa speciale N. 2.

Base della tariffa

Spedizioni per vagone di 5 Tonnellate almeno, o paganti per tal peso

Da 1 a 200 Chilometri.

L. 0. 06 per Tonnellata e per Chilometro.

Pei percorsi superiori a 200 Chilometri.

L. 0. 05 per Tonnellata e Chilometro, senza che la tassa dal punto di partenza a quello di arrivo possa essere inferiore a L. 12 per Tonnellata.

Indicazioni delle merci che fruiscono della detta tariffa

Aceto comune.
Birra.
Melasso liquido.
Mosto.
Olii vegetali come sarebbero d'oliva, di noce, di sesamo, colza o ravizzone, di lino, di mandorle, di canape.
Olii minerali come sarebbero di sasso detti altrimenti, Petrolio, Lucilina, Canfino, Toccolina, Schisto.
Olii di resina e di trementina.
Olii in pelli.
Spiriti.
Vini comuni.

Condizioni

I liquidi favoriti dalla presente tariffa speciale devono trovarsi in botti o barili.

I turaccioli delle botti e dei barili di vino devono essere tagliati a perfetto livello del fusto e coperti con una lastra di latta debitamente inchiodata.

Le botti contenenti il mosto non dovranno essere tappate al cocchiume, ma dovranno avere un cannello che si elevi per un certo tratto affinchè abbiano sfogo i vapori generati dall'ebullizione.

Digitized by Google

TRASPORTI A PICCOLA VELOCITÀ

Tariffa speciale N. 3.

Base della tariffa

Spedizione per Vagone di almeno 6 Tonnellate, o paganti per tal peso
Da 1 a 200 Chilometri

L. 0. 04 per Tonnellata e Chilometro.

Pei percorsi superiori a 200 Chilometri e fino a 400.

L. 0. 035 per Tonnellata e Chilometro, senza che la tassa dal punto di partenza a quello di arrivo possa essere inferiore a L. 8 per Tonnellata.

Oltre 400 chilometri

L. 0. 03 per Tonnellata-Chilometro, senza che la tassa dal punto di partenza a quello di arrivo possa essere inferiore a L. 14 per Tonnellata.

Indicazioni delle merci che fruiscono della detta tariffa

Acqua di mare e da bagni.
Ardesie greggie.
Argille non nominate.
Asfalto naturale od in roccia.
Budella salate in sacchi o ceste.
Calce viva o calce spenta.
Creta in natura.
Ceneri comuni in sacchi.
Concimi naturali ed artificiali.
Cristalli in rottami.
Carniccio di pelli e di cuojo.
Feldspato.
Formelle, residui di concia (motte).
Fuligine in sacchi.
Gesso calcinato e non.
Ghiaja e Ciottoli.
Graniti.
Ghiande.
Gusci di noci in sacchi.
Graspo, ossia residui della pigiatura dell'uva.
Lava greggia da lastricato.
Lignite.
Marmo lavorato, esclusi i lavori di scultura.
Marna.
Mattoni.
Minerali metallici.
Nocciuoli ed altri ossi di frutta.
Ossa in natura.

Segue

Digitized by Google

1112

Seguito **Tariffa speciale N. 3.**

Pietre da taglio, greggie e grossamente lavorate.
Pietre da calce.
Pietre da costruzioni.
Piriti.
Polvere di marmo e di ardesia.
Porcellana in polvere.
Pozzolana.
Pelli (raschiatura e ritagli di).
Quadrelli da pavimento ordinari.
Quadrelli da pavimento di majolica.
Quarzo.
Raschiatura d'ossa.
Sabbia comune.
Sangue di bue liquido ed essiccato.
Sanza o panello, ossia residui di noci e nocciuoli d'oliva torti, di lino ecc.
Tegole, Coppi ed Embrici.
Terra da pipe e da follone.
Terra greggia o terriccio.
Terra saponacea.
Torba.
Tufi.
Unghie di animali.
Vetro in rottami.

Condizioni

—

Digitized by Google

TRASPORTI A PICCOLA VELOCITA

Tariffa speciale N. 4.

Base della tariffa

Spedizioni a carro completo o pagante per tale.

Da 1 *a* 300 *Chilometri*

L. 0. 30 per Vagone e Chilometro.

Pei percorsi superiori ai 300 *Chilometri*

L. 0. 25 per Vagone e Chilometro, senza che la tassa dal punto di partenza a quello di arrivo, possa essere inferiore a L. 90 per Vagone e Chilometro.

Indicazioni delle merci che fruiscono della detta tariffa

Canepa grezza e stoppa.
Canepa pettinata.
Corda di stoppa, di lino e di canepa.
Cotoni grezzi in fiocchi o non sgranellati.
Cotone in filetto ossia cascame di cotone.
Cotone naturale in fiocchi e non sgranellato in balle compresse o non.
Fascine.
Foglie e tuttoli di Granoturco.
Foraggi in balle o sacchi, come sarebbero il fieno, la paglia, il trifoglio, l'erba comune.
Lana rinata o borra di lana.
Lane grezze naturali.
Lane sucide.
Legna da ardere.
Legname non nominato, grezzo o semplic. squadrato e segato.
Mobiglia usata o sgomberi.
Macchine agrarie cioè: Locomobili e Trebbiatrici.
Majolica (stoviglie in casse o cesti).
Pelli grezze.
Stracci.
Terraglie cotte in forma di utensili da cucina.
Terraglie in grossi lavori come vasi da fiori, tubi, ritorte ecc.
Vallonea.
Vetrerie in casse o cesti ed impagliate esclusi i cristalli.

Condizioni

Si ritiene completo il Vagone quando è occupato in modo da non potervisi introdurre altra merce.

Digitized by Google

TRASPORTI A PICCOLA VELOCITÀ

Tariffa speciale N. 5.

Base della tariffa

Pei percorsi da 1 a 200 Chilometri

L. 0. 40 per Vagone e Chilometro.

Pei percorsi superiori ai 200 Chilometri fino ai 400.

L. 0. 30 per Vagone e Chilometro, senza che la tassa dal punto di partenza a quello di arrivo, possa essere inferiore a L. 80 per Vagone.

Pei percorsi superiori ai 400 Chilometri:

L. 0. 25 per Vagone-Chilometro, senza che la tassa dal punto di partenza a quello di arrivo, possa essere inferiore a L. 120 per Vagone.

Indicazioni delle merci che fruiscono della detta tariffa

Legnami ed altri oggetti di dimensione maggiore alla lunghezza di un vagone.

Avvertenza

Alle spedizioni di legnami da Ravenna a Bologna si applicherà la tassa in ragione di L. 0. 25 per Vagone e Chilometro.

Digitized by Google

TRASPORTI A PICCOLA VELOCITÀ

Tariffa speciale N. 6.

Base della tariffa

Spedizioni in quantità superiori a 500 *Chilogrammi*

di 1.ª Categoria	di 2.ª Categoria
L. 0. 05 per Tonnellata-Chilom.	L. 0. 06 per Tonnellata-Chilom.

Spedizione a vagone completo da 6 *a* 8 *Tonnellate percorrenti* 300 *Chilometri almeno*

di 1.ª Categoria	di 2.ª Categoria
L. 0. 28 per Vagone-Chilometro.	L. 0. 30 per Vagone-Chilometro.

Indicazioni delle merci che fruiscono della detta tariffa

Prima Categoria.

Ferro in verghe, barre od in lamiera.
Ferro in rottami e scaglie.
Ghisa in pani.
Ghisa vecchia od in rottami o scaglie.
Limatura di ferro, rame, bronzo, ottone e zinco.
Piombo in pani, in lamine e ritagli.
Manganese.
Marmo in lastre greggie.
Marmo in massi.
Marmette da pavimento.

Seconda Categoria.

Acciaio greggio, in verghe, barre od in lastre.
Assi di ferro per carri.
Bolloni di ferro.
Bombe di ghisa.
Caldaie in lamiera di ferro o di acciaio.
Catene di ferro in barili.
Catene grosse di ferro per bastimenti caricate alla rinfusa.

Segue

Digitized by Google

Seguito **Tariffa speciale N. 6.**

Cerchioni di ferro per carri.
Chiavarde in barili.
Chioderie in sacchi, fusti o casse ed alla rinfusa.
Corde di ferro.
Ferramenta in grossi lavori da fabbrica.
Ferro lavorato in grossi pezzi.
Ferro in tubi.
Ghisa in tubi, cannoni e palle.
Ghisa in grossi lavori non nominati.
Latta in fogli.
Ottone in lamiera od in filo.
Ottone in pani.
Piombo in tubi.
Rame in pani.
Stagno in pani, verghe o fogli.
Storte in ghisa o di ferro.
Viti in ferro, in sacchi o ceste.
Zinco in pani, in lamine e tubi.

Condizioni

Nelle spedizioni di quantità minori ai 500 Chilogrammi, sarà facoltativo al mittente di pagare, facendone domanda sulla nota di spedizione, la tassa stabilita per le spedizioni di 500 Chilogrammi, secondo la categoria a cui appartengono i generi.

Così pure nelle spedizioni minori di peso a 6 Tonnellate e percorrenti distanze inferiori ai 300 Chilometri, potrà il mittente pagare la tassa pel Vagone completo pel minimo di peso e percorso stabilito, facendone domanda sulla nota di spedizione.

Nelle spedizioni a Vagone completo può il mittente completare il carico fino alla portata massima del Vagone; l'eccedenza che non fosse sufficiente a formare un secondo carico almeno di 6 Tonnellate, sarà tassata a seconda delle Tariffe generali, a meno che il Mittente preferisca pagare per 6 Tonnellate, facendone domanda sulla nota di spedizione.

Qualora il ferro, ghisa od altri superi la lunghezza di Metri 6,50 e richiegga quindi pel trasporto due vagoni accoppiati, si applicherà la Tariffa Speciale N. 5.

Il carico e lo scarico sarà fatto dagli Agenti sociali, eccettuate le spedizioni a Vagone completo per le quali le dette operazioni si effettueranno dal mittente e destinatario, pagando alla Società il diritto fisso di sole L. 0,20 per Tonnellata.

Digitized by Google

TRASPORTI A PICCOLA VELOCITÀ

Tariffa speciale N. 7.

Base della tariffa.

Tariffa della Classe a cui appartiene la Merce col ribasso del 50 per cento, escluse le tariffe speciali.

I prodotti ed oggetti aventi un peso minore di Chilogrammi 200 ed il volume di un metro cubo godranno soltanto il ribasso del 25 per cento.

Ai colli indivisibili quantunque di un peso maggiore di Chilogr. 3000 sarà applicata la tassa semplice secondo la Classe cui appartengono.

Le macchine ed i meccanismi incassati che occupano per ragione di forma o dimensione un intero Vagone, pagheranno L. 0. 30 per Vagone e Chilometro.

Indicazione delle merci che fruiscono della detta tariffa

Macchine e Prodotti naturali o manifatturati spediti alle Esposizioni Agrarie e Industriali.

Condizioni

Per fruire delle facilitazioni di cui sopra, sarà necessario che gli oggetti e prodotti contemplati nella presente Tariffa siano consegnati non prima di 30 giorni dall'apertura dell'Esposizione alle Stazioni di partenza, muniti dell'indirizzo della Commissione che presiede l'Esposizione e di una Nota in cui siano descritti gli oggetti e prodotti stessi e indicate le marche distintive. Tale Nota dovrà essere firmata dal Sindaco del paese da cui parte la spedizione, ed autenticata colla firma della primaria Autorità politica locale.

Le medesime facilitazioni saranno estese a quegli oggetti che saranno presentati per far ritorno alla Stazione della loro originaria provenienza, non più tardi di 20 giorni dopo terminata l'Esposizione. Per la loro identicità gli oggetti dovranno essere accompagnati da un Certificato del Comitato della Esposizione contenente gli estremi sopra descritti con indicazione inoltre della città o del luogo della loro provenienza. Le spedizioni devono esser fatte in porto affrancato.

Il carico e lo scarico sarà fatto dagli Agenti sociali, eccettochè trattisi di spedizioni a Vagone completo.

Digitized by Google

1118

TRASPORTI A PICCOLA VELOCITÀ

Tariffa speciale N. 8.

Base della tariffa

Spedizioni di una Tonnellata almeno o paganti per tal peso

L. 0. 06 per Tonnellata e Chilometro.

Indicazione delle merci che fruiscono della detta tariffa

Carta ordinaria da scrivere e da musica.
Carta grossolana e da inviluppi.
Cartoni e Cartoncini.
Saponi ordinari in pani.
Sevo in pani od in botti.
Paste da Vermicellajo in casse o ceste.

Condizioni.

—

Digitized by Google

TRASPORTI A PICCOLA VELOCITÀ

Tariffa speciale N. 9.

Base della tariffa e merci che ne fruiscono

Tutte le merci delle prime quattro Classi in partenza da Bologna e da Ravenna dirette a Napoli od a Stazioni nel raggio di 50 Chilometri da quest'ultima città e viceversa, saranno tassate a L. 0. 06 per Tonnellata e Chilometro oltre il diritto fisso inerente; e tutte le merci delle Classi 5.ª, 6.ª e 7.ª saranno tassate in ragione di L. 0. 04 per Tonnellata e Chilometro, più il diretto fisso di L. 0,20 per Tonnellata, carico e scarico a cura e spesa dei mittenti e destinatarj.

Digitized by Google

BIGLIETTI D' ABBONAMENTO

Digitized by Google

1122

Digitized by Google

ALLEGATO **A**

CONDIZIONI
PEI BIGLIETTI D' ABBONAMENTO.

Gli abbonamenti sono estesi alla 1.ª 2.ª e 3.ª classe, e possono essere annui, semestrali, e trimestrali; gli abbonamenti per la 3.ª classe non vengono rilasciati che per distanze non eccedenti i 300 chilometri.

Le domande di abbonamento devono essere fatte per iscritto alla Direzione dell' Esercizio, almeno dieci giorni prima della data da cui si vuol far decorrere; si potranno rimettere alle Stazioni sociali per l' inoltro alla Direzione.

La domanda dovrà indicare il nome, cognome, condizione e domicilio della persona che si vuol abbonare; il tratto di ferrovia da percorrere, la classe del biglietto, la durata dell' abbonamento e la stazione da cui si vuol ricevere il biglietto.

Colla domanda si dovrà pure rimettere due copie della fotografia *in busto* ed una dichiarazione di un capo stazione della Società comprovante di aver versato anticipatamente l' ammontare dell' abbonamento, più lire 5 di garanzia per la restituzione del libretto alla scadenza.

L' abbonato durante il tempo del suo abbonamento, può prendere posto in tutti i convogli di viaggiatori a seconda della classe del biglietto che possiede. Il biglietto non è valido che pel tratto sovra di esso indicato, epperciò se l'abbonato oltrepassa le stazioni sul biglietto segnate come estreme dovrà munirsi di un biglietto ordinario.

L' abbonato non ha diritto a risarcimento di danni nel caso di ritardo o di soppressione di qualche convoglio, oppure quando per le esigenze del servizio la Società modifica gli orari.

Il biglietto d' abbonamento è personale, nè può cedersi ad altri in prestito od in proprietà; non è valido se non è firmato dal titolare il cui ritratto deve rimanere inquadrato nella copertina.

Tanto ad ogni partenza, quanto ad ogni arrivo l' abbonato è tenuto di presentare il biglietto affinchè gli agenti della Società possano staccare uno scontrino dal quadernetto annessovi e trattenerlo.

Digitized by Google

1124

Siccome il biglietto d'abbonamento accorda all'abbonato la facoltà di sostare nelle stazioni intermedie, così rimane sottinteso che gli scontrini vengono pure staccati ogni qualvolta egli farà una corsa parziale.

Tanto i biglietti che gli scontrini esibiti separatamente non danno diritto a viaggiare.

Il biglietto trovato in mano d'altri che dell'abbonato, viene ritirato e distrutto senza che il titolare possa aver diritto a reclamo alcuno, salvo che ne abbia denunciato lo smarrimento. Chi se ne sarà illecitamente servito, dovrà sottostare alle penalità stabilite dai regolamenti in vigore.

Nel caso di smarrimento l'abbonato deve tosto darne avviso alla Direzione, la quale è tenuta di provvederne un secondo, qualora le ricerche del primitivo siano rimaste infruttuose.

L'abbonato il quale ha smarrito il suo biglietto non può viaggiare senza pagamento, finchè non ne abbia ricevuto un secondo

L'abbonato a qualsiasi richiesta degli agenti della ferrovia è tenuto all'esibizione del biglietto, ed a fornire, in caso di dubbio, prova di essere il vero titolare dell'abbonamento col dare la propria firma.

L'abbonato di 3.ª o 2.ª classe che volesse passare in classe superiore, deve pagare a tariffa intiera la differenza supplettiva stabilita pei biglietti ordinari.

Perchè non accada che l'abbonato si trovi sprovveduto degli scontrini di cui sopra, deve prima dell'esaurimento del quadernetto domandarne alla Direzione un secondo, un terzo, e così successivamente.

Questi nuovi quadernetti, saranno uniti al libretto passandoli sotto ai fili espressamente disposti lungo la piegatura interna del medesimo.

Se per caso avvenga che l'abbonato per malattia, assenza, decesso od altro, non possa fruire dell'abbonamento, nessuno ha diritto alla restituzione di tutto o di parte del prezzo pagato.

Scaduto il termine pel quale è valido il libretto, l'abbonato è tenuto a restituirlo ad uno dei capi stazione della Società, il quale retrodarà le lire 5 depositate all'atto dell'abbonamento.

Digitized by Google

Tariffa da applicarsi ai biglietti di abbonamento

DISTANZA IN CHILOMETRI del tratto di Ferrovia pel quale l'Abbonamento vien chiesto	PREZZI								
	1.ª Classe			2.ª Classe			3.ª Classe		
	Per un anno	Per sei mesi	Per tre mesi	Per un anno	Per sei mesi	Per tre mesi	Per un anno	Per sei mesi	Per tre mesi
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Per un tratto di Ferrovia della lunghezza inferiore od eguale a 5 chilometri.	135	75	40	105	60	30	70	40	25
Fra 6 e 10 chilometri . . .	190	100	60	135	80	45	110	60	35
» 11 » 15 » . . .	245	130	70	200	100	60	145	80	45
» 16 » 25 » . . .	295	160	90	245	130	70	180	95	60
» 26 » 35 » . . .	350	185	110	290	150	85	220	115	70
» 36 » 45 » . . .	405	210	130	335	180	100	250	130	80
» 46 » 60 » . . .	450	240	145	360	210	115	275	150	90
» 61 » 75 » . . .	495	270	165	395	230	125	300	165	100
» 76 » 100 » . . .	540	300	185	425	245	145	330	180	110
» 101 » 125 » . . .	585	325	205	455	265	165	360	195	120
» 126 » 150 » . . .	635	350	225	490	285	180	390	210	130
» 151 » 200 » . . .	675	380	245	520	300	200	415	225	140
» 201 » 250 » . . .	720	405	265	550	320	220	440	240	150
» 251 » 300 » . . .	765	435	285	580	335	240	460	255	160
» 301 » 350 » . . .	810	460	310	615	355	260			
» 351 » 400 » . . .	855	490	330	645	370	280			
» 401 » 500 » . . .	900	515	355	675	390	295			
» 501 » 600 » . . .	945	540	380	710	405	310			
» 601 » 700 » . . .	990	570	405	740	425	330			
» 701 » 800 » . . .	1035	595	425	770	440	355			
» 801 » 950 » . . .	1080	620	445	800	460	370			
» 951 » 1100 » . . .	1125	650	465	835	480	395			
» 1101 » 1250 » . . .	1170	675	485	865	495	410			
» 1251 » 1400 » . . .	1215	700	500	895	515	425			
» 1401 » 1600 » . . .	1260	730	520	925	530	440			

Oltre ai suddetti prezzi l'Abbonato deve pagare L. 0.50 per tassa di bollo.

Digitized by Google

1126

ALLEGATO **B**

CONCESSIONE

alle Compagnie Drammatiche, Equestri, ecc.

Alle Compagnie Drammatiche viaggianti in corpo non meno di 10 persone si accorda la facilitazione del 50 per cento, tanto per le persone che per il loro bagaglio ed effetti teatrali.

Non viene accordata alcuna facilitazione agli artisti teatrali che viaggiassero isolati, anche nel caso che fossero compresi nell'elenco di una compagnia che ottenne una facilitazione.

Sono assimilati alle Compagnie Drammatiche, le Compagnie equestri ed acrobatiche, i proprietari di serragli di bestie feroci e le bande musicali ordinate permanentemente.

Il trasporto di cavalli sarà sempre tassato a norma delle tariffe generali.

I furgoni delle Compagnie equestri ed acrobatiche, le gabbie e i furgoni contenenti bestie feroci facenti parte di un serraglio, si trasporteranno a piccola velocità in ragione di L. 0,30 per carro e per chilometro, carico e scarico a cura dei mittenti e destinatari, senza diritto fisso.

Le bestie feroci si trasporteranno sotto l'osservanza dell'articolo 65 della tariffa generale.

Gli effetti ed i bagagli per fruire della facilitazione, possono essere consegnati come merci si a grande che a piccola velocità; invece i furgoni delle compagnie equestri ed acrobatiche per avere le facilitazioni dovranno trasportarsi a piccola velocità.

Per godere della presente tassa ridotta, le compagnie artistiche e le bande musicali permanenti, dovranno almeno quattro giorni prima della loro partenza trasmettere alla Direzione dell'Esercizio domanda corredata da certificato dell'Autorità Politica del luogo da cui muovono, constatante la loro identità.

Digitized by Google

INDICE

CAP. I. *Viaggiatori* . . . . . Pag. 5
» II. *Bagagli* . . . . . » 12
» III. *Cani* . . . . . » 15
» IV. *Numerario ed oggetti preziosi* . . . . . » 16
» V. *Bozzoli* . . . . . » 17
» VI. *Merci a grande velocità* . . . . . » 18
» VII. *Veicoli e feretri* . . . . . » 21
» VIII. *Bestiame* . . . . . » 23
» IX. *Merci a piccola velocità* . . . . . » 28
» X. *Disposizioni generali* . . . . . » 31
» XI. *Servizi diversi* . . . . . » 38
Classificazione delle merci . . . . . » 48
Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali . . . . . » 73
Tariffe speciali a Grande Velocità . . . . . » 75
Tariffe speciali a Piccola Velocità . . . . . » 80
Biglietti d'abbonamento . . . . . » 93
Concessione alle Compagnie Drammatiche, Equestri ecc. . . . . . » 98

Digitized by Google

TARIFFE GENERALI E SPECIALI

15.ª Appendice all' edizione del 20 Aprile 1870.

20 Novembre 1872

Dal Ministero dei Lavori Pubblici e da quello dell'Agricoltura, Industria e Commercio, con Decreto in data 8 corrente, furono approvate le seguenti modificazioni di tariffa:

Viaggiatori.

1.° Il prezzo del trasporto viaggiatori coi treni ordinarii è stabilito:

Per la 1ª Classe a L. 0. 11 per ogni Viaggiatore e Chilom.
» 2ª » » 0. 077 »
» 3ª » » 0. 044 »
» 4ª » » 0. 03 »

decimo d'imposta compreso.

2.° I biglietti di andata e ritorno fruiranno del ribasso in ragione del 20 per 0[0 sul prezzo relativo, qualunque sia il percorso.

Merci a Grande Velocità.

3.° Il prezzo di trasporto delle mercanzie a Grande Velocità è fissato a L. 0,275 per tonnellata e chilometro, decimo d'imposta compreso.

Merci a Piccola Velocità.

4.° La tassa minima per ogni chilometro e vagone della portata di otto tonnellate è stabilita a L. 0.30, anzichè L. 0.25 attualmente in vigore.

Digitized by Google

1120

3.° Le merci, tassate a tariffa speciale, che attraversano l'Apennino sulla linea Foggia-Napoli, pagheranno una sopratassa commisurata ad un centesimo per tonnellata e chilometro di percorso sulla linea anzidetta.

Sono solamente escluse dalla sopratassa le merci in servizio internazionale.

La sopratassa in parola trovasi già stabilita per ogni tonnellata nel prontuario qui annesso, e si dovrà riscuotere per frazione indivisibile di 10 Chilogrammi.

Giusta l'approvazione Ministeriale le modificazioni relative ai Viaggiatori andranno in vigore **il giorno 20 Novembre;** quelle riferibili alle merci a Grande ed a Piccola Velocità, **il 12 Dicembre venturo.**

LA DIREZIONE DELL' ESERCIZIO.

(Da unirsi al libretto delle Tariffe Generali).

Ancona, Stab. Civelli.

Digitized by Google

Sopratassa per ogni tonnellata da riscuotere sulle spedizioni di merci tassate a tariffa speciale che attraversano l'Apennino sulla Linea Foggia-Napoli.

Dalle Stazioni seguenti a quelle controindicate e viceversa	Stazioni oltre Foggia sulle linee Adriatiche	Foggia	Cervaro e Stazioni della linea di Candela	Giardinetto	Bovino	Orsara	Montaguto	Savignano Greci	Ariano
Montecalvo . . .	0.74	0.74	0.66	0.48	0.41	0.32	0.28	0.22	0.12
Buonalbergo . .	0.80	0.80	0.71	0.53	0.47	0.37	0.34	0.27	0.17
Apice	0.88	0.88	0.80	0.62	0.55	0.46	0.42	0.36	0.26
Ponte Valentino	0.95	0.95	0.87	0.69	0 62	0.53	0.49	0.43	0.33
Benevento . . .	1.02	1.02	0.93	0.76	0.69	0.60	0.56	0.50	0.39
Vitulano	1.10	1.10	1.02	0.84	0.77	0.68	0.64	0.58	0.47
Ponte di Benev.°	1.17	1.17	1.09	0.91	0.84	0.75	0.71	0.65	0.55
S. Lorenzo Magg.	1.22	1.22	1.14	0.96	0.89	0.80	0.76	0.70	0.60
Solopaca	1.29	1.29	1.21	1.03	0.96	0.87	0.83	0.77	0.67
Telese.	1.34	1.34	1.25	1.07	1.00	0.91	0.87	0.81	0.71
Amorosi.	1.38	1.38	1.30	1.12	1.05	0.96	0.92	0.86	0.76
Dugenta.	1.45	1.45	1.36	1.19	1.12	1.03	0.99	0.92	0.82
Valle di Maddal.	1.51	1.51	1.43	1.25	1.18	1.09	1.05	0.99	0.89
Maddaloni . . .	1.56	1.56	1.48	1.30	1.23	1.14	1.10	1.04	0.94
Caserta	1.64	1.64	1.56	1.38	1.31	1.22	1.18	1.12	1.02
Marcianise . . .	1.70	1.70	1.61	1.43	1.37	1.28	1.24	1.17	1.07
Aversa	1.79	1.79	1.70	1.53	1.46	1.37	1.33	1.27	1.16
S. Antimo . . .	1.83	1.83	1.74	1.57	1.50	1.41	1.37	1.30	1.20
Fratta Grumo .	1.85	1.85	1.76	1.58	1.52	1.43	1.39	1.32	1.22
Casoria.	1.89	1.89	1.80	1.63	1.56	1.47	1.43	1.37	1.26
Napoli	1.98	1.98	1.90	1.72	1.65	1.56	1.52	1.46	1 36
Stazioni della linea di Eboli e Castellammare	1.98	1.98	1.90	1.72	1.65	1.56	1.52	1.46	1.36

99945948 Digitized by Google

1132

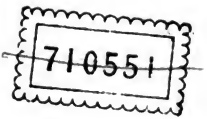

Digitized by Google